




## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

	Emissione	Agg. 1	Agg. 2	Agg. 3
Copia n. 1	<b>28/04/2016</b>	<b>28/06/2017</b>	<b>10/10/2018</b>	<b>01/04/2020</b>
Visto di verifica ed approvazione: <b>Presidente del CdA</b>				
Note:				

## SOMMARIO

<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE.....</b>	<b>6</b>
<b>I. PREMessa: STRUTTURA DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....</b>	<b>8</b>
2.1 INTRODUZIONE.....	8
2.2 FATTISPECIE DI REATO.....	9
2.3 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	10
2.4 SANZIONI A CARICO DELL'ENTE .....	11
2.5 CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE .....	11
2.6 L'INTEGRAZIONE DELLA NORMA.....	12
<b>3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ .....</b>	<b>14</b>
3.1 PREMessa .....	14
3.2 ATTIVITÀ .....	14
3.3 CORPORATE GOVERNANCE .....	14
3.3.1 Struttura organizzativa .....	14
3.3.2 Codice Etico .....	15
3.3.3 Sistema di deleghe .....	15
3.3.4 Sistemi di Gestione, procedure e prassi .....	16
3.3.5 Sistemi ed attività di controllo e monitoraggio .....	17
<b>4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI STALAM .....</b>	<b>18</b>
4.1 FINALITÀ DEL MODELLO .....	18
4.2 PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO .....	18
4.3 DESTINATARI DEL MODELLO .....	18
4.4 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO .....	19
4.4.1 Metodi di individuazione e classificazione dei rischi .....	19
4.4.2 I processi sensibili dell'azienda .....	20
4.5 ADOZIONE DEL MODELLO E SUE REVISIONI.....	20
<b>5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>21</b>
5.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	21
5.2 COMPOSIZIONE E NOMINA .....	21
5.3 DURATA IN CARICA .....	22
5.4 INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, REVOCA E RECESSO.....	22
5.5 FUNZIONI, POTERI ED ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	23
5.6 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
5.6.1 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, Segnalazioni e Whistleblowing .....	25
5.7 REPORTING E SEGNALAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	27
<b>6. SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>29</b>
6.1 PRINCIPI GENERALI .....	29
6.2 VIOLAZIONI DA PARTE DEI DIPENDENTI .....	30

6.3 VIOLAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI SOCIALI .....	32
6.4 VIOLAZIONE DA PARTE DEI COLLABORATORI ESTERNI.....	33
6.5 SANZIONI EX ART. 6, COMMA 2.BIS DEL DECRETO (“WHISTLEBLOWING”) .....	33
<b>7. DIFFUSIONE DEL MODELLO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE .....</b>	<b>34</b>
7.1 SOGGETTI CON FUNZIONE DI GESTIONE, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIPENDENTI .....	34
7.2 SOGGETTI TERZI.....	34
<b>8. PARTE SPECIALE A - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA .....</b>	<b>37</b>
8.1 FATTISPECIE DI REATO.....	37
8.1.1 Esclusioni .....	41
8.1.2 Individuazione dei processi sensibili .....	42
8.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO.....	42
8.2.1 Richiesta finanziamenti e contributi pubblici .....	42
8.2.2 Gestione rapporti con gli enti pubblici per rilascio autorizzazioni e/o obblighi di informativa .....	44
8.2.3 Verifiche e ispezioni svolte da soggetti esterni .....	45
8.2.4 Rapporti con l’Autorità Giudiziaria .....	46
8.2.5 Acquisti di beni e servizi .....	46
8.2.6 Gestione regali e omaggi .....	47
8.2.7 Gestione del personale.....	47
8.2.8 Gestione delle vendite .....	49
8.2.9 Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi nelle aree di attività a rischio .....	49
8.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV.....	50
8.4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	51
<b>9. PARTE SPECIALE B - I DELITTI INFORMATICI ED I REATI CON VIOLAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE.....</b>	<b>54</b>
9.1 FATTISPECIE DI REATO.....	54
9.1.1 Esclusioni .....	60
9.1.2 Individuazione dei processi sensibili .....	61
9.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO.....	61
9.2.1 Utilizzo del sistema informatico aziendale e sito web .....	62
9.2.2 Utilizzo della firma digitale e PEC .....	62
9.2.3 Utilizzo di software e banche dati .....	63
9.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV.....	63
9.4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	63
<b>10. PARTE SPECIALE C - I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO .....</b>	<b>66</b>
10.1 FATTISPECIE DI REATO .....	66
10.1.1 Esclusioni .....	67
10.1.2 Individuazione dei processi sensibili.....	67
10.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO .....	68
10.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV .....	68
10.4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	68
<b>11. PARTE SPECIALE D - I REATI SOCIETARI .....</b>	<b>71</b>
11.1 FATTISPECIE DI REATO .....	71
11.1.1 Esclusioni .....	76
11.1.2 Individuazione dei processi sensibili.....	76
11.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO .....	76

11.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....	79
11.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	79
<b>12. PARTE SPECIALE E - I REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO .....</b>	<b>81</b>
12.1 FATTISPECIE DI REATO .....	81
12.1.1 Esclusioni .....	83
12.1.2 Individuazione dei processi sensibili.....	83
12.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO .....	83
12.2.1 Rapporti con i fornitori .....	83
12.2.2 Gestione del magazzino.....	84
12.2.3 Gestione della liquidità e dei pagamenti .....	84
12.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....	85
12.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	85
<b>13. PARTE SPECIALE F - I REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>88</b>
13.1 FATTISPECIE DI REATO .....	88
13.1.1 Esclusioni .....	89
13.1.2 Individuazione dei processi sensibili.....	89
13.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO .....	90
13.2.1 Rapporti con i fornitori e gestione acquisti di beni o servizi .....	90
13.2.2 Gestione delle vendite .....	91
13.2.3 Gestione del magazzino.....	92
13.2.4 Gestione della liquidità e dei pagamenti .....	92
13.2.5 Gestione della documentazione contabile e delle scritture contabili. ....	93
13.2.6 Gestione e alienazione del patrimonio aziendale. ....	94
13.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....	94
13.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	94
<b>14. PARTE SPECIALE G - I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....</b>	<b>96</b>
14.1 FATTISPECIE DI REATO .....	96
14.1.1 Esclusioni .....	96
14.1.2 Individuazione dei processi sensibili.....	96
14.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO - ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO.....	97
14.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....	97
14.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	98
<b>15. PARTE SPECIALE H - I REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>100</b>
15.1 FATTISPECIE DI REATO .....	100
15.1.1 Esclusioni .....	101
15.1.2 Individuazione dei processi sensibili.....	102
15.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO .....	102
15.2.1 Scarico di acque .....	103
15.2.2 Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (ART. 137, comma 11 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) .....	103
15.2.3 Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (ART. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	103
15.2.4 Reati relativi alla gestione dei rifiuti .....	103
15.2.5 Reati riguardanti l'analisi dei rifiuti .....	104
15.2.6 Inquinamento atmosferico (ART. 279, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) .....	104
15.2.7 Omissione di Bonifica (ART. 257, comma 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e Omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (ART. 257, comma 1, secondo periodo, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) .....	104
15.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....	105

15.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	105
<b>16. PARTE SPECIALE I - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....</b>	<b>107</b>
16.1 FATTISPECIE DI REATO .....	107
16.1.1 Esclusioni .....	108
16.1.2 Individuazione dei processi sensibili.....	108
16.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO .....	108
16.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....	109
16.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	110

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
PARTE GENERALE**

---

## **1. PREMESSA: STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

---

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche solo "Decreto") ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, quale conseguenza della commissione di determinati reati da parte di Soggetti "Apicali" o "Sottoposti", sempre che tali fatti siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

L'inosservanza di tale disciplina può comportare per l'ente sanzioni che possono arrivare fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività. Tuttavia, qualora l'organo dirigente dell'ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l'ente non risponde per la responsabilità amministrativa, indipendentemente dal riconoscimento della responsabilità penale della persona che ha commesso il reato.

La Società, facendo anche riferimento alle linee guida emanate da Confindustria e alle *best practice* di controllo interno, ha provveduto, pertanto, ad elaborare il presente Modello.

Il Modello si compone delle seguenti Parti:

### **Parte Generale**

- Dopo *un excursus* esplicativo del D.Lgs 231/01 a vantaggio di tutti i soggetti cui verrà divulgato il MOG, nella Parte Generale viene descritto il profilo organizzativo della Società, tra cui i meccanismi di *governance* adottati, la metodologia seguita nella redazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza, il Sistema Sanzionatorio e la Diffusione del Modello (Informazione e Formazione).

### **Parte Speciale**

- A – "I reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia";
- B – "I delitti informatici e il diritto d'autore";
- C – "I delitti contro l'industria ed il commercio";
- D – "I reati societari";
- E – "I reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro o beni di illecita provenienza";
- F – "I reati tributari";
- G – "I reati nella sicurezza sul lavoro";
- H – "I reati ambientali";
- I – "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Ciascuna parte speciale è a sua volta suddivisa in:

- individuazione delle singole fattispecie di reato;
- individuazione delle attività a rischio/processi sensibili della Società, eventuali esclusioni;
- analisi dei rischi e principi di comportamento nell'ambito dei processi sensibili;
- indicazione dei compiti dell'OdV in relazione a detta parte.

## **2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

### **2.1 INTRODUZIONE**

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente ad oggetto la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, il quale ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reati commessi nell'interesse o a vantaggio dei medesimi Enti.

Il Decreto si applica nel settore privato alle Società, associazioni ed enti con personalità giuridica, mentre nel settore pubblico soltanto agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Il Decreto ha portata complessa ed innovativa, in quanto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, aggiunge quella dell'Ente nell'interesse del quale o a vantaggio del quale il reato stesso è stato perpetrato.

Infatti, l'art. 5 del Decreto stabilisce che l'Ente è chiamato a rispondere ogniqualvolta determinati reati (specificati nel Decreto), detti *reati presupposto*, siano stati commessi *"nel suo interesse o a suo vantaggio"*, da parte dei seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali o in Posizione Apicale);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (c.d. Sottoposti).

Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo in capo a colui che commette il reato esclude la responsabilità della Società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.

La responsabilità dell'Ente è definita dal legislatore di tipo amministrativo, pur se disciplinata all'interno del procedimento penale, e si caratterizza, inoltre, per essere titolo autonomo di responsabilità rispetto a quella della persona fisica che commette il reato; infatti, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto, l'Ente può essere dichiarato responsabile anche se l'autore materiale del reato non sia imputabile o non sia stato individuato ed anche se il reato sia estinto per cause diverse dall'amnistia. In base al medesimo principio, ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivante dalla commissione del reato non vale ad escludere la responsabilità penale personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

Il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza della Società, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è



riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte della Società, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati presupposto da parte dei soggetti individuati nel Decreto. Laddove la Società sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questa non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

## **2.2 FATTISPECIE DI REATO**

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie penali indicate espressamente dal Decreto. Si elencano di seguito le famiglie di reato individuate dai singoli articoli del Decreto, rinviando all'Allegato 1 del presente documento per il dettaglio delle fattispecie ricomprese all'interno di ogni gruppo di reato.

D.lgs. 231/2001	Gruppi di reato
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Art. 24 bis	Reati informatici e di trattamento illecito dei dati
Art. 24 ter	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
Art. 25 bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Art. 25 bis1	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25 ter	Reati societari
Art. 25 quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25 quinquies	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25 sexies	Abusi di mercato
Art. 25 septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25 octies	Reati di riciclaggio, ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25 undecies	Reati ambientali
Art. 25 duodecies	Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25 terdecies	Razzismo e Xenofobia
Art. 25 quinquiesdecies	Reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La Legge n. 146/2006 (ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato) ha inoltre esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ad una serie di reati qualora se ne riconosca una natura transnazionale. Tra questi reati vi sono, ad esempio, l'associazione di tipo mafioso, l'associazione per delinquere, l'intralcio alla giustizia e l'immigrazione clandestina.

### **2.3 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che *"dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria"* inflitta all'ente *"risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune"* (art. 27).

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente si applicano, in caso di trasformazione, i principi delle leggi civili sulla responsabilità per i debiti dell'ente originario.

Per le sanzioni interdittive si è stabilito, invece, che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di *"trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto"* (art. 28).

Nel caso di operazioni di **fusioni**, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *"risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione"* (art. 30). Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi consegue, dunque, un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Tuttavia, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione (art. 31, comma 1).

Gli enti collettivi beneficiari di un'operazione di **scissione**, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della Società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato (art. 30).

Nel caso di un'operazione di **cessione** e/o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è, peraltro, limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## **2.4 SANZIONI A CARICO DELL'ENTE**

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono:

- **sanzione pecuniaria**, che può variare a seconda della gravità del reato, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti e che tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, e dello scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. In caso di condanna dell'ente, la sanzione pecuniaria è sempre applicata;
- **sanzioni interdittive**, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:

- 1) la Società ha già commesso in precedenza un illecito da reato;
- 2) la Società ha tratto dal reato un profitto di elevata entità.

La durata delle sanzioni interdittive è normalmente temporanea, in un intervallo che va da tre mesi a due anni.

Solo in casi particolarmente gravi, alcune sanzioni interdittive possono essere disposte in via definitiva. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

- **confisca** (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente;
- **pubblicazione della sentenza** (che può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell'ente, viene applicata una sanzione interdittiva).

## **2.5 CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

Il Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente - Organismo di Vigilanza - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato - nel caso trattasi di soggetti Apicali o equiparati - abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e di gestione;

- che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e controllo;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e controllo.

Il Decreto dispone che il modello di organizzazione e controllo possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni) osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

## **2.6 L'INTEGRAZIONE DELLA NORMA**

Il Decreto dispone che il Modello di organizzazione e controllo possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni) osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La prima Associazione di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008 e da ultimo nel 2014 (di seguito, anche "Linee Guida"). Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia.

Successivamente alla formalizzazione delle Linee Guida in materia 231 da parte di Confindustria, molte altre Associazioni settoriali (e.g. AEFI, ABI, ANCE, ANCPL, Assobiomedica, Farindustria, Assoambiente, CNDCEC etc.) hanno redatto le proprie Linee Guida, tenendo in considerazione i principi enucleati dalla normativa e le *best practice* di riferimento.

In aggiunta alle Linee Guida sopra richiamate, ulteriori indicazioni per la redazione ed efficace implementazione dei Modelli 231 possono essere ricavate da altre fonti normative (*hard law*) e strumenti di *soft law*, tra cui, a mero titolo esemplificativo, il Codice Antimafia (Legge n. 161 del 17 ottobre 2017), le istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con

riferimento alle tematiche in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro in merito al sistema di controllo prevenzionistico (ex comma 4, art.30 del D.Lgs. 81/2008) e alle indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (ex comma 3, art. 30 del D.Lgs. 81/2008), la norma ISO 37001 - "Anti-bribery management systems", standard di riferimento nella definizione ed implementazione di sistemi di gestione finalizzati alla lotta contro la corruzione.

### **3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ**

---

#### **3.1 PREMESSA**

STALAM è una Società per azioni, costituita il 18/07/1989, iscritta al Registro Imprese della Provincia di Vicenza, C.F. 02083930244, R.E.A. VI205055, in data 19/02/1996.

Ha sede in Nove (VI), via Dell'Olmo n. 7.

Impiega, ad oggi, l'opera di 39 dipendenti.

#### **3.2 ATTIVITÀ**

La Società ha per **oggetto sociale** (estratto dalla Visura Camerale): *"la lavorazione e la produzione di articoli, macchine ed apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, in particolare con l'applicazione dell'alta frequenza, delle microonde e degli infrarossi, e la loro installazione per le industrie alimentari, tessili, delle materie plastiche, della concia, del cuoio, delle fibre artificiali, del legno, della carta e per ogni altro impiego civile ed industriale, nonché la commercializzazione di essi e di parti, ricambi ed accessori. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari, compresa la concessione in affitto dei macchinari, dell'azienda o di rami d'azienda, e inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere, aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio".*

#### **3.3 CORPORATE GOVERNANCE**

##### **3.3.1 Struttura organizzativa**

I soci, sono attualmente cinque:

- DEA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.;
- Zanetti Enrico;
- Bernardi Diego;
- Tonello Alessandro;
- Zilio Helmuth.

I soci individuali sono manager che lavorano all'interno dell'azienda.

Oltre al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la società è dotata dell'Organismo di Vigilanza e si avvale della collaborazione di una Società di Revisione.

Il Consiglio di amministrazione, alla data dell'ultima revisione del presente modello, è composto da 4 persone, che gestiscono la società in qualità di:

- Dr. Marco Cordeddu, Presidente del Consiglio di Amministrazione;



- Dr. Enrico Zanetti, Consigliere, Amministratore Delegato e procuratore speciale;
- Dr.ssa Daniela Ingrosso, Consigliere;
- Ing. Giovanni Aliboni, Consigliere.

Il Collegio Sindacale, alla data dell'ultima revisione del presente modello, è composto dai seguenti soggetti:

- Dr.ssa Maria Rubinelli Presidente del Collegio Sindacale;
- Dr. Franco Valotto Sindaco effettivo;
- Dr. Stefano Rigoni Sindaco effettivo;
- Dr. Cesare Brena Sindaco supplente;
- Dr.ssa Valentina Signorini Sindaco supplente.

Il controllo contabile viene esercitato dalla Società di Revisione BDO Italia SpA.

### **3.3.2 Codice Etico**

Il Codice Etico, approvato dal CdA unitamente al Modello, rappresenta il sunto di tutti i principi di responsabilità sociale che Stalam SpA si è data e che la stessa richiede nei propri collaboratori e nei terzi con cui essa interagisce.

Verrà data massima diffusione al documento, con pubblicazione anche sul sito web dell'Azienda, affinché possa essere conosciuto dagli azionisti e da chiunque sia in rapporto con la Società stessa.

L'azienda riconosce come destinatari dei principi del proprio agire i seguenti soggetti:

- i lavoratori della Società, i collaboratori esterni, i consulenti;
- la comunità locale, il Comune di Nove, la cittadinanza, i vicini (siano essi privati o aziende);
- l'ambiente esterno, in particolare il territorio confinante con lo stabilimento;
- i fornitori dell'azienda, siano essi di materiali o di servizi
- i clienti;
- lo Stato e le sue istituzioni rappresentative, la Pubblica amministrazione, le autorità.

I principi contenuti nel Codice Etico sono emanazione della proprietà e del Consiglio di Amministrazione, vengono resi noti pubblicamente a tutte le parti interessate mediante comunicazioni mirate o generali e devono essere sempre rispettati a tutti i livelli aziendali.

### **3.3.3 Sistema di deleghe**

La Società si è dotata – anche nell'ambito della segregazione delle funzioni e di un miglioramento organizzativo – di un organigramma/funzionigramma che viene allegato al Modello.

Il CdA ha poi ritenuto di implementare un sistema di nomine e deleghe anche interne e procure speciali riguardanti:

- l'amministrazione finanziaria-contabile-fiscale;
- la prevenzione degli infortuni, la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori;
- la tutela dell'Ambiente;

- la titolarità e il trattamento dei dati personali (Codice della Privacy);
- la rappresentanza nei confronti di terzi;
- gli acquisti/approvvigionamenti di beni e servizi;
- la vendita di beni e servizi;
- la gestione del personale e dei contratti di lavoro.

In particolare, il CdA ha individuato il Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n.81/2008 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Cordeddu Marco, al quale è stata inoltre conferita la qualifica di Referente unico in materia ambientale; allo stesso è attribuito il potere di delega a soggetti terzi che abbiano i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni.

Da ultimo, il presidente del CdA ha, altresì, l'incarico a porre in essere gli adempimenti afferenti alla normativa privacy.

Inoltre, all'Amministratore Delegato Enrico Zanetti è stata conferita procura speciale con riferimento a specifici poteri di gestione ordinaria della Società.

### **3.3.4 Sistemi di Gestione, procedure e prassi**

L'azienda si è dotata di procedure specifiche che regolamentano le attività d'impresa.

La società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato, riguardante i principali processi sensibili aziendali, regolati dalle seguenti procedure:

- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione delle vendite;
- gestione del personale dipendente;
- gestione degli impatti ambientali;
- gestione finanziaria, dei pagamenti verso i fornitori e verso lo Stato;
- gestione della rete informatica;
- gestione del ricevimento visite ispettive;
- gestione dei principali processi per la Sicurezza sul Lavoro.

Nella parte speciale del presente modello sono espressamente richiamate le procedure in essere o, comunque, utilizzate alla data dell'ultima revisione del Modello, nonché le prassi aziendali in uso, che potranno essere formalizzate in procedure.

Poiché la vita aziendale è in continua evoluzione, le stesse potrebbero necessitare di aggiornamenti e/o modifiche migliorative suggerite sia da coloro che direttamente le usano, sia dall'OdV in fase di monitoraggio e controllo.

Qualora si verificasse la necessità dell'aggiornamento di una procedura, il soggetto proponente la modifica dovrà redigere apposita richiesta motivata da sottoporre al CdA che ne curerà l'approvazione, sentiti i responsabili delle funzioni coinvolte. La nuova procedura verrà successivamente resa nota a tutti gli interessati tramite la circolarizzazione, l'informazione e la formazione sulla stessa.



Vi sono poi numerose prassi consolidate, non formalizzate, che derivano dall'applicazione dei principi del Codice Etico, e sono quindi note e rispettate dai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni.

### ***3.3.5 Sistemi ed attività di controllo e monitoraggio***

Le attività di controllo e monitoraggio sulla corretta applicazione delle procedure esistenti e delle norme interne è affidata innanzitutto al responsabile della funzione nei confronti dei dipendenti che a quest'ultimo devono fare riferimento; i membri del CdA vigilano a loro volta su tutti i dipendenti, ma in particolare sui responsabili di funzione e sui delegati.

L'Organismo di Vigilanza – sia nei controlli periodici sia a campione – provvede a verificare l'attuazione del Sistema 231, con l'apporto anche di tutti i soggetti interessati che hanno l'obbligo di informare l'Organo di Vigilanza di ogni "non conformità" o "comportamento difforme" rilevato.

## **4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI STALAM**

---

### **4.1 FINALITÀ DEL MODELLO**

- Il presente Modello è stato realizzato al fine di raggiungere molteplici obiettivi:
- a. disporre di uno strumento di analisi delle aree a rischio per la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01;
  - b. riunire in modo organico ed organizzato l'insieme di procedure, regole, prassi e sistemi gestionali già in atto in azienda, implementare quelli che si sono individuati come ulteriormente necessari, il tutto con lo scopo di regolare i processi sensibili nel rispetto dei principi del Codice Etico;
  - c. diffondere a tutti i livelli e presso tutti i portatori di interesse l'impegno della Società nel perseguimento degli obiettivi di responsabilità sociale fissati all'interno del Codice Etico e nella censura di tutti i comportamenti non conformi a quanto ivi prescritto;
  - d. dare atto dell'impegno della Società alla costante ed efficace prevenzione dei reati elencati all'interno del D. Lgs. 231/01, non solo ai fini esimenti previsti dallo stesso Decreto, ma per una sempre più attenta valorizzazione dei principi di responsabilità sociale;
  - e. stabilire un chiaro ed efficace sistema sanzionatorio, a tutti i livelli, che possa dare un contributo alla prevenzione dei reati, oltre che rappresentare uno strumento essenziale di tutela per la Società nei confronti di eventuali dipendenti/amministratori non allineati alle norme di condotta stabilite dall'azienda.

### **4.2 PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO**

- I principi fondamentali sulla base delle quali è costruito il Modello, sono:
- la mappatura delle attività sensibili;
  - identificazione delle operazioni significative nell'ambito delle attività sensibili ove sia presente un possibile rischio di commissione di reati presupposto;
  - l'applicazione e il rispetto del principio di segregazione delle funzioni, e la creazione di un efficace sistema di deleghe;
  - l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
  - l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
  - la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello;
  - un efficace sistema sanzionatorio.

### **4.3 DESTINATARI DEL MODELLO**

- Il presente modello, realizzato a favore di tutti i portatori di interesse della Società, si rivolge espressamente a:
- amministratori e a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;

- personale dipendente;
- Collaboratori, consulenti, fornitori della Società, soggetti terzi che vengano in rapporto con la Società.

#### **4.4 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO**

##### **4.4.1 Metodi di individuazione e classificazione dei rischi**

La Società ritiene che l'analisi dei rischi rappresenti la base fondamentale del Modello di Organizzazione e Gestione, in quanto necessaria ad evidenziare le aree ed i processi sensibili alla commissione dei reati ricompresi nel D. Lgs. 231/01, ed essenziale per determinare l'entità dei rischi e la bontà delle misure di prevenzione attuate dall'azienda.

Per quanto sopra, la Società ha dato incarico ad un gruppo di professionisti esperti nelle materie in esame, di realizzare un'approfondita e dettagliata analisi dei rischi e conseguente loro stima, tenendo in considerazione:

- le caratteristiche della Società, l'ambito di attività e l'organizzazione interna della stessa;
- il livello di diffusione ed accettazione dei principi contenuti nel Codice Etico;
- le prassi consolidate e le procedure esistenti per la regolamentazione dei processi aziendali;
- i dati storici rilevanti.

Il metodo adottato per l'analisi e stima dei rischi ha comportato:

- una serie di incontri presso la sede della Società, con il coinvolgimento diretto del CdA e, di volta in volta, delle figure operative interessate dall'analisi in corso;
- la mappatura dei processi aziendali e delle aree sensibili più esposte ai rischi derivanti dalla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- l'esame dettagliato di ogni singolo reato, sulla base delle interpretazioni giurisprudenziali e della dottrina, e la valutazione delle possibilità di commissione dello stesso all'interno della Società;
- l'esame e la raccolta delle prassi, delle procedure e dei presidi di controllo eventualmente esistenti, in modo particolare, con i responsabili delle funzioni di volta in volta interessati;
- la verifica dei livelli di diffusione e conoscenza dei principi ispiratori del Modello;
- la proposta di procedure supplementari, o di modifiche alle esistenti, per aumentare i livelli di sicurezza;
- l'individuazione e la definizione dei presidi di controllo per le aree ed i processi a rischio, tenuto conto della realtà aziendale e alla realistica possibilità di una loro efficace attuazione.

All'interno di ogni singola parte speciale del presente Modello sono riportate le risultanze delle verifiche svolte, con l'indicazione dei sistemi di prevenzione - presidi generali e speciali - in essere all'interno dell'azienda.

#### **4.4.2 I processi sensibili dell'azienda**

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività aziendale ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili della Società riguardano allo stato principalmente:

- le relazioni con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria;
- i reati societari;
- i reati contro l'industria ed il commercio;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- i reati informatici e con violazione dei diritti d'autore;
- i reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- i reati in materie ambientali;
- i reati in materia di occupazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- i reati tributari.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 non appaiono concretamente configurabili nella realtà dell'azienda e risultano, quindi, con rischio irrilevante. Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001, sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali.

Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili, all'interno della costante opera di aggiornamento ed implementazione del Modello.

#### **4.5 ADOZIONE DEL MODELLO E SUE REVISIONI**

Il CdA della Società adotta il presente Modello di Organizzazione e Gestione mediante apposita delibera; il Modello è, quindi, un documento ufficiale della Società e come tale deve essere noto e rispettato a tutti i livelli.

Tramite l'adozione del Modello, quindi, la Società intende assicurarsi che dai propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, non siano commesse fattispecie di reato che possano non solo screditare l'immagine della Società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il Decreto prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse della Società.

Il presente Modello può essere modificato o integrato esclusivamente con successiva delibera del CdA, previa proposta e/o consultazione formale con l'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo provvede tempestivamente a segnalare al CdA ogni fatto o circostanza riscontrati nella propria opera di vigilanza che comportino la necessità di revisione dei contenuti del Modello, proponendone anche le eventuali modifiche

## **5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

---

### **5.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della Società dotato - nell'esercizio delle sue funzioni - di autonomia ed indipendenza, anche economica, di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi pertinenti per le attività dell'azienda, nonché di continuità d'azione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono, quindi, possedere requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e l'onorabilità dell'organismo stesso nell'espletamento delle sue attività.

La caratteristica dell'autonomia di poteri di iniziativa e di controllo comporta che tale Organismo debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale il quale:

- riferisce al Consiglio di Amministrazione i risultati della propria attività di vigilanza e di controllo;
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza.
- ha diritto di avvalersi di qualsiasi struttura o strumento necessari per l'espletamento dell'incarico;
- opera secondo il metodo collegiale ed è dotato di un proprio "regolamento di funzionamento" redatto e approvato dall'Organismo stesso.

### **5.2 COMPOSIZIONE E NOMINA**

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza sia dipendenti interni sia professionisti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la composizione dell'Organismo di Vigilanza della Società che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto sia la seguente: almeno due soggetti, non facenti parte della Società e dotati di un elevato livello di onorabilità e professionalità, scelti preferibilmente all'interno delle seguenti categorie professionali: revisori contabili; avvocati; consulenti del lavoro; esperti in materia di sicurezza e ambiente.

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza è assicurata:

- dalle specifiche competenze professionali dei componenti;
- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di usufruire di risorse finanziarie, previa autorizzazione di spesa, al fine di avvalersi di consulenze esterne e delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni aziendali e dei Collaboratori.

Ai fini di una migliore conoscenza ed un corretto presidio del contesto aziendale, l'Organismo di Vigilanza può richiedere la presenza (anche in forma permanente) alle proprie riunioni di soggetti quali, a titolo di esempio, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed i responsabili di quelle funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare.

### **5.3 DURATA IN CARICA**

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, l'incarico dell'Organismo ha durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione, che viene nominato annualmente.

### **5.4 INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, REVOCA E RECESSO**

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, sono considerate cause di **incompatibilità** con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

- essere componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, nonché di convivenza con i soggetti seguenti:
  - a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società e con i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che siano muniti di deleghe;
- avere conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per la commissione di uno dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura simile).

Rappresentano ipotesi di **decadenza** automatica le incompatibilità di cui sopra, la sopravvenuta incapacità e la morte.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i componenti dell'Organismo possono essere revocati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione soltanto per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di **giusta causa di revoca**:

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei Reati (o reati/illeciti amministrativi dello stesso genere);

- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo
- un palese comportamento di omessa vigilanza.

Ciascun componente dell'OdV potrà **recedere** in ogni momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno 1 (uno) mese, senza dover addurre alcuna motivazione.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare *ex novo* tutti i componenti.

### **5.5 FUNZIONI, POTERI ED ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza ha la **funzione** di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- sull'adeguatezza del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, sull'attuazione e sull'effettiva funzionalità delle soluzioni ipotizzate (follow-up), proponendo al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali modifiche laddove si riscontrino esigenze di adeguamento al Modello, in relazione ai mutamenti della struttura e dell'organizzazione aziendale, del quadro normativo di riferimento o di altri eventi significativi.

L'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di agire in completa autonomia per verificare l'efficacia preventiva e la effettiva attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale, può richiedere le informazioni a tutti i Destinatari del Modello, nonché acquisire tutti i dati rilevanti per lo svolgimento della propria attività di vigilanza.

L'Organismo dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso, dando evidenza al Consiglio di Amministrazione delle spese effettuate.

L'Organismo può impegnare risorse economiche, in presenza di comprovate situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle attività, l'Organismo può avvalersi di personale dipendente della Società e/o di personale professionale specializzato esterno,



però, restando sempre direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti **poteri**:

- a) richiedere a tutti i destinatari del Modello informazioni e documentazione in merito alle operazioni ed agli atti compiuti nelle aree a rischio di commissione dei reati;
- b) adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del presente Modello;
- c) effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle aree a rischio di commissione dei Reati;
- d) compiere indagini conoscitive al fine di individuare e/o aggiornare le "aree a rischio" di commissione dei Reati;
- e) promuovere e/o sviluppare di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del presente Modello;
- f) fornire chiarimenti ed istruzioni per l'osservanza del presente Modello;
- g) consultarsi con altre funzioni aziendali e/o consulenti esterni al fine di garantire l'efficacia del Modello;
- h) raccogliere, elaborare e custodire le informazioni relative al presente Modello;
- i) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- j) valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare al presente Modello;
- k) disporre delle risorse opportune per lo sviluppo, monitoraggio e valutazione dell'efficacia del Modello.

Nel dettaglio, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti **attività**:

- verificare periodicamente la completezza e correttezza della mappatura delle aree potenzialmente a rischio di reato ("attività sensibili"), al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività di impresa e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e di coloro che esercitano le attività di controllo, le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati di cui alle Parti Speciali del presente Modello. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in forma scritta e nei tempi e con le modalità di trasmissione definite dall'Organismo di Vigilanza;
- esaminare eventuali informative predisposte dai Responsabili interni di Funzione, come fonte informativa privilegiata sul livello di attuazione del Modello;
- pianificare ed effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure ed i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. L'Organismo di Vigilanza nello



svolgimento delle citate verifiche e dei suoi compiti in genere può delegare alcuni compiti di natura tecnica particolarmente complessi a soggetti terzi, dopo averne informato il CdA;

- effettuare periodicamente verifiche mirate al monitoraggio di determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività sensibili. I risultati di tali verifiche devono essere oggetto di specifico rapporto, che sarà parte integrante della relazione scritta sull'attività;
- curare e collaborare al costante aggiornamento del Modello.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ha il compito principale di presiedere alle attività e alle riunioni dell'organo. Il Presidente può chiedere ad uno degli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza di fare da presidente pro tempore, nel caso in cui il Presidente stesso non sia disponibile o nel caso lo richieda una particolare situazione. Il Presidente ha il compito di preparare l'agenda per gli incontri, fissarne il calendario e, se necessario, di disporre la preparazione di procedure operative dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha assegnate funzioni di verifica e controllo su specifiche parti del Modello. Può autonomamente svolgere i propri sopralluoghi periodici, previo consenso congiunto degli altri membri dell'OdV, raccogliendo ogni evidenza dell'attività, e mettendola a disposizione del Presidente in occasione delle riunioni collegiali. L'attività di sorveglianza può essere svolta da ciascun membro anche avvalendosi di propri collaboratori esperti nelle materie in esame, per il cui operato garantirà in prima persona, ed i cui costi saranno da esso sostenuti.

Riunioni: l'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno due volte l'anno. Gli incontri si tengono di persona, per video o teleconferenza (o in combinazione) e comunque ogniqualvolta sia ritenuto necessario da almeno uno (1) dei suoi componenti. Gli incontri sono volti alla verifica dell'attività di sorveglianza svolta autonomamente da ciascun membro nel semestre trascorso, ed alla definizione dei contenuti delle relazioni periodiche per il CdA.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare amministratori, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali, nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza sono verbalizzati e le copie dei verbali sono custodite dall'Organismo di Vigilanza stesso, assieme alle relazioni ed ai report generati dalle attività di sorveglianza e verifica effettuate autonomamente dai membri nel quadrimestre.

## **5.6 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

### **5.6.1 *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, Segnalazioni e Whistleblowing***

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione dello stesso segnalando, immediatamente, ogni eventuale notizia di presunto reato ed ogni presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che deve soddisfare il Modello, la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 2, lett. d).

A tal fine, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche e controlli, preventivamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti;
- l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche del Modello o dei suoi protocolli; su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello e/o del Codice Etico nelle aree di attività a rischio-reato, nonché in riferimento al rispetto delle previsioni del Decreto, che possa essere utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. **segnalazioni**). A tali segnalazioni sono tenuti tutti i Destinatari del Modello.

A tale ultimo riguardo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis (cd. "whistleblowing"), i soggetti Apicali e i Sottoposti trasmettono all'Organismo di Vigilanza -a tutela dell'integrità della Società- segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Ai fini delle eventuali segnalazioni, anche ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis (c.d. "whistleblowing"), sono istituiti canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consistono in:

- Cassetta ODV
- Indirizzo posta elettronica del Presidente ODV

Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti nella gestione della segnalazione, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

La Società garantisce la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o

indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui all'art. 6 comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

In aggiunta alle segnalazioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse, da chiunque ne abbia notizia:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per Reati;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in ambito aziendale, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate con specifico riferimento ai Reati, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

### **5.7 REPORTING E SEGNALAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza comunica immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali problematiche significative scaturite dall'attività di

vigilanza effettuata e almeno annualmente relaziona per iscritto il CdA sull'attività svolta e sui risultati della stessa

L'Organismo di Vigilanza potrà ulteriormente essere invitato a relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza custodisce le relazioni ed i report generati dalle attività di sorveglianza e verifica effettuate.

## **6. SISTEMA SANZIONATORIO**

---

### **6.1 PRINCIPI GENERALI**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello garantisce l'effettività del Sistema 231 ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale ed è vincolante nell'ambito dei rapporti di lavoro o di incarico di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con Amministratori, Sindaci, dirigenti, collaboratori a progetto, part-time, nonché negli altri contratti di collaborazione.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Società in piena autonomia e a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni è ispirata al principio di proporzionalità e gradualità.

In particolare, nell'individuazione della sanzione si terrà conto degli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta rilevante.

Nel dettaglio, sotto il profilo oggettivo ed in termini di gradualità, si terrà conto delle:

- violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;..

- violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità in relazione alle circostanze in cui è stato commesso il fatto ed ai seguenti aspetti soggettivi:

- commissione di più violazioni con la medesima condotta;
- recidiva del soggetto agente;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile
- la condotta contestata;
- condivisione di responsabilità con altri soggetti concorrenti nella violazione della procedura.

## **6.2 VIOLAZIONI DA PARTE DEI DIPENDENTI**

La violazione, da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL applicato in azienda, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del suddetto CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni previste in materia dal CCNL e relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 300/1970.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al CdA.

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o

alle procedure ivi richiamate che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o delle procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del CdA, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando gli obblighi in capo all'azienda derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- a) incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nei Processi Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
- b) incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività comprese nei Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
- c) incorre nel provvedimento della "multa", non superiore all'importo di 3 ore della normale retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei Processi Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;



- d) incorre nel provvedimento della "sospensione" dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 3 giorni il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei Processi Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
- e) incorre nel provvedimento del "licenziamento con preavviso" (con diritto del datore di lavoro all'esonero immediato dalla attività lavorativa provvedendo alla liquidazione dei relativi emolumenti) il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nei Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società;
- f) incorre nel provvedimento del "licenziamento senza preavviso" il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nei Processi Sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

### **6.3 VIOLAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI SOCIALI**

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (ove presente), mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge.



#### **6.4 VIOLAZIONE DA PARTE DEI COLLABORATORI ESTERNI**

In caso di violazione del Modello da parte di Collaboratori o di partner commerciali ed in relazione alla gravità della violazione, l'Organismo di Vigilanza, insieme al Consiglio di Amministrazione, valuterà se porre termine al rapporto in essere e comminerà l'eventuale sanzione prevista dal contratto in virtù di specifiche clausole in esso previste. Tali clausole potranno anche prevedere la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

#### **6.5 SANZIONI EX ART. 6, COMMA 2.BIS DEL DECRETO ("WHISTLEBLOWING")**

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 (c.d. "Whistleblowing"), sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti.

## **7. DIFFUSIONE DEL MODELLO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

---

La Società procede alle attività di comunicazione e formazione con riferimento al presente Modello, volte a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi da esso derivanti. Tale divulgazione avverrà attraverso i mezzi e le forme che la Società riterrà più adeguate, anche in base alla tipologia dei Destinatari.

Ciascun destinatario del Modello è tenuto alla conoscenza ed osservanza dei principi e delle regole del Modello e a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, tanto più se tale comportamento sia realizzato nell'interesse aziendale, ovvero con l'intenzione di arrecare un vantaggio alla Società.

Il Modello Parte Generale sarà in ogni caso pubblicato sul sito internet della Società e verrà affisso alla zona adibita a bacheca aziendale della Società.

Con particolare riferimento alle diverse categorie dei Destinatari, si precisa quanto segue.

### **7.1 SOGGETTI CON FUNZIONE DI GESTIONE, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIPENDENTI**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo.

Tale obiettivo riguarda sia le risorse già presenti in azienda, sia quelle che ne faranno parte in futuro.

Il livello di formazione e comunicazione è attuato con un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

La Società organizza degli incontri informativi e formativi per il personale sia nella fase di implementazione del Modello, sia in caso di aggiornamento dello stesso. Ciascun evento viene adeguatamente verbalizzato.

### **7.2 SOGGETTI TERZI**

I principi e i contenuti del Modello e del Codice Etico sono portati anche a conoscenza di tutti i soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati della società, operano per conto della stessa, svolgendo nel suo interesse prestazioni o servizi, quali collaboratori esterni, agenti, fornitori o altri soggetti che hanno rapporti contrattuali con l'impresa che implicano lo svolgimento di attività in favore o per conto della medesima.

L'impegno al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte di tali soggetti dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto.

Tale clausola dovrà inoltre prevedere la facoltà per l'azienda di procedere all'applicazione di forme di autotutela (ad esempio risoluzione del contratto, applicazione di penali etc.) laddove sia ravvisata una violazione dei principi e dei contenuti del Modello.

La Società valuterà i casi più rilevanti nei quali richiedere ai terzi l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti formulate dall'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni da parte dei terzi del Modello, dei principi di cui al Codice Etico o delle procedure stabilite per la loro attuazione.

**PARTE SPECIALE A**  
**I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**  
**ED I REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA**  
**GIUSTIZIA**

---

## **8. PARTE SPECIALE A - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

---

### **8.1 FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione e a quelli realizzabili nelle relazioni e nei contatti con l'Autorità Giudiziaria.

#### I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal Titolo II, del Libro secondo, del Codice Penale.

Tra le fattispecie penali qui considerate alcune determinano nocumento sono alla "Pubblica Amministrazione", che è da intendersi quale aggregazione di tutti gli Enti che "svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici" inclusi, quindi, anche gli Stati esteri, gli Organi Comunitari e le emanazioni estere dello Stato.

Agli effetti della legge penale, si considera Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, INAIL, ISTAT); (iv) altri Enti Pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Altre fattispecie penali qui considerate presuppongono, invece, il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" e/o di "Incaricato di Pubblico Servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

Nella realtà, la distinzione tra le due figure è basata sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione:

- la qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, portalettere;
- la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale. A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: esattori dell'Enel, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto della qualifica pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato.

In relazione al soggetto passivo del reato, sono parificati ai Pubblici Ufficiali e agli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, o nell'ambito di Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale.

Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24, 25 e 25-*decies*, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

• *Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi dallo Stato italiano, altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere oppure allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il rischio che il presente reato possa essere commesso nell'attività della società deriva dai casi in cui la società richiede ed utilizza finanziamenti pubblici (erogati direttamente o per il tramite di società terza capofila), sia a livello di organi direzionali che a livello operativo (Aree produttive, Amministrazione e Controllo, Affari Generali).

Il reato può configurarsi, ad esempio, utilizzando i fondi ricevuti per l'acquisto o la realizzazione di attività diverse rispetto a quelle di destinazione, manipolando i dati di rendicontazione al fine di far figurare spese in realtà sostenute per altri scopi, ecc.

• *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi,

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il rischio della configurazione di detto reato nell'attività sociale può esserci quando si richiedono finanziamenti pubblici (direttamente o per il tramite di società terza capofila) sia a livello di organi direzionali che a livello operativo (Amministrazione e Controllo, Affari Generali). Ipotesi tipica è presentare documenti falsi o manipolati per attestare l'esistenza di condizioni di partecipazione ad una gara.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale (è, quindi, reato c.d. proprio), abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o a promettere a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente dell'azienda concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per l'azienda).

- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p., è punito anche l'incaricato di pubblico servizio che tenga la condotta prima descritta.

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p., è punito anche l'incaricato di pubblico servizio che tenga la condotta prima descritta.

È prevista l'aggravante qualora il fatto abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. (art. 319 bis c.p.)

Le fattispecie corruttive di cui agli art. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione (art. 317 c.p.) e dall'induzione indebita (art. 319-quater c.p.), in quanto, nelle prime, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione e nell'induzione

indebita il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso i fatti indicati negli articoli 318 e 319 siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- *Pene per il corruttore e Istigazione alla corruzione (artt. 321 e 322 c.p.)*

E' punito chiunque ponga in essere un comportamento finalizzato alla corruzione (es. offre o promette denaro ad un pubblico ufficiale), sia ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio accetti l'offerta o la promessa (art. 321 c.p.) sia ove le rifiuti (art. 322 c.p.).

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale fattispecie punisce chiunque offra o prometta - a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio - denaro od altra utilità non dovuti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ma l'offerta o la promessa non sia accettata.

- *Traffico di Influenze illecite (art. 346 bis c.p.)*

Tale fattispecie punisce chiunque, al di fuori del concorso ex artt. 319 e 319 ter c.p., faccia dare o promettere - a sé o altri - denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero lo remunerati, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p., inserito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190)*

Ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, viene punito, oltre al Pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, anche il soggetto indotto.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o di altro Ente Pubblico.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.



- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando un danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. Un altro esempio di commissione del reato è l'alterazione dei dati del software di gestione della rendicontazione contributi DOCUP o la modifica dati previdenziali o fiscali già comunicati alla P.A., anche per il tramite dei consulenti esterni (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

\*\*\*

## I REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

I reati contro l'Amministrazione della Giustizia, ossia l'induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria e l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono previsti e puniti dall'art. 377-bis c.p.

Si indicano, brevemente, qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-decies, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

- *Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis, prima parte, c.p.)*

Tale ipotesi di reato doloso si configura nel caso in cui, mediante violenza (coazione fisica o morale) minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce taluno a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, ove queste siano utilizzabili in un procedimento penale.

- *Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis, seconda parte, c.p.)*

Tale ipotesi di reato doloso si configura nei casi in cui, mediante violenza (coazione fisica o morale) minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce taluno a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, ove queste siano utilizzabili in un procedimento penale.

### **8.1.1 Esclusioni**

Non si rilevano esclusioni fra i reati di cui alla presente parte speciale.

### **8.1.2 Individuazione dei processi sensibili**

I principali Processi Sensibili, che l'azienda ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione (in particolare per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali);
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- gestione dei rapporti con le Autorità Doganali;
- richieste di finanziamenti e contributi pubblici (in particolare per l'implementazione del sistema di gestione, nonché di formazione del personale);
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);
- erogazione di contributi e liberalità;
- acquisti di beni e servizi;
- gestione risorse finanziarie;
- gestione del personale.

### **8.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO - ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO**

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e comprendente anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Sono, quindi, definite a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o gestiscano risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali (c.d. "rischio indiretto").

In particolare, in seguito all'attività di *risk assessment*, effettuata dalla Società, sono state individuate nella gestione dei rapporti con enti pubblici (Regione, Provincia, Comuni, ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.) le seguenti attività aziendali considerate a rischio.

#### **8.2.1 Richiesta finanziamenti e contributi pubblici**

Il processo riguarda quelle attività volte ad acquisire e gestire i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti concessi da soggetti pubblici (es. finanziamenti statali o regionali per il settore industriale di riferimento, formazione finanziata da enti pubblici o partecipati).

Per l'accesso ai bandi Stalam si appoggia ad un consulente esterno che si occupa della redazione del progetto in base ai dati forniti da Stalam.

Generalmente il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle fonti di finanziamento, di cui si può beneficiare, e predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria con la collaborazione del consulente esterno;
- approvazione della richiesta e compilazione ed invio della domanda;
- attuazione del piano e rendicontazione dei costi di progetto;
- eventuali verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente finanziatore
- acquisizione del finanziamento.

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili potrebbero essere la corruzione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, l'indebita percezione di erogazioni, la malversazione e in via subordinata la truffa a danno dello Stato.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso per rendere più facile l'assegnazione del finanziamento agevolato a favore della Società.

Il reato di indebita percezione di erogazioni potrebbe essere commesso al momento della richiesta dello stanziamento del finanziamento concesso e dell'acquisizione del finanziamento agevolato mediante la presentazione di richieste di finanziamento che contengano dichiarazioni o documenti falsi che attestino dati o fatti non veri o omettano informazioni dovute.

Il reato di malversazione potrebbe essere commesso nel caso in cui i fondi agevolati ottenuti vengano destinati a scopi diversi da quelli dichiarati.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe essere addebitato, in caso non sia possibile procedere per i reati precedentemente descritti, nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto, di collaudo e di eventuali controlli, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la predisposizione e diffusione di documenti non veritieri, con conseguente danno patrimoniale per lo Stato.

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla effettuazione di specifiche attività di riscontro e dalla collaborazione con Consulenti esterni, all'uopo scelti.

**Il protocollo che si è data la società è il seguente:**

- Individuazione del finanziamento effettuata da Consulenti esterni;
- La decisione di richiedere il finanziamento è assunta dal Presidente del CdA;
- L'Ufficio Amministrativo collabora con il Consulente esterno che si occupa della redazione della richiesta; ove la predisposizione di documentazione tecnica, richieda competenze specifiche, al consulente è formalizzato l'incarico e gli è richiesto di sottoscrivere un accordo sull'elaborazione dei dati con il quale si impegna a svolgere il proprio incarico correttamente, in modo trasparente ed a rappresentare i dati comunicatigli da Stalam in modo veritiero;
- Inoltro della richiesta sottoscritta dal Presidente del CdA;
- A finanziamento approvato, viene nominato un responsabile del progetto che si avvale della collaborazione dell'Ufficio Amministrativo per la gestione amministrativa dello stesso;
- L'Ufficio Amministrativo si occupa dell'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione inerente, ivi inclusa quella trasmessa anche in via telematica o elettronica;
- Verifica della rendicontazione da parte del consulente esterno incaricato e, su richiesta, dai sindaci e società di revisione;
- Ottenimento del finanziamento in caso di verifica positiva;

- Informazione all'OdV sia della richiesta che dell'ottenimento del finanziamento, nonché dell'atto conclusivo dello stesso (acquisto macchinario avvenuto, corso di formazione portato a termine, etc).

### **8.2.2 Gestione rapporti con gli enti pubblici per rilascio autorizzazioni e/o obblighi di informativa**

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, all'Inps e all'Inail e altri uffici pubblici vengono curate dall'Ufficio amministrativo.

Per quanto attiene i rapporti con il Comune, P.A. ed altri enti pubblici, Stalam si avvale di consulenti esterni.

In relazione a questi ambiti di attività, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la corruzione e la truffa a danno dello Stato.

I reati di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbero essere consumati attraverso il contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore (o a minor sfavore) per la Società.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l'emissione di documenti o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo Stato.

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni e concessioni, trasmissione di informative ecc. si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- raccolta della firma del legale rappresentante;
- invio della documentazione e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici.

Il sistema di controllo si basa sulla tracciabilità dei vari atti, sulla segregazione delle funzioni, sull'effettuazione di specifiche attività di riscontro.

### **Il protocollo che si è data la società è il seguente:**

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione, delle comunicazioni o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, gli specifici controlli.

In particolare:

- laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte o di un amministratore o del consulente esterno che ne tratta poi la trasmissione, ed al consulente esterno è richiesta la sottoscrizione dell'accordo sull'elaborazione dei dati descritto al punto 9.2.1;

- gli eventuali rapporti con l'Ente pubblico interessato sono curati, oltre che dall'Ufficio amministrativo, anche dal Legale Rappresentante ed eventualmente dal consulente incaricato;
- la tracciabilità del processo è garantita tramite l'archiviazione di copia della documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, all'Ente pubblico;
- Di punto di vista contabile una verifica può essere effettuata da parte dei Sindaci o della società di revisione attraverso la documentazione archiviata.

Nel caso di incarico assegnato a consulenti di operare in rappresentanza o nell'interesse di Stalam nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale di adesione al "Modello 231" vigente in Stalam.

Costituisce in questo caso un presidio specifico il controllo che l'OdV potrà fare in tutte le fasi del processo.

### **8.2.3 Verifiche e ispezioni svolte da soggetti esterni**

Il processo riguarda l'attività di verifiche ed ispezioni svolte da parte della Pubblica Amministrazione (es. Guardia di Finanza, ASL, NAS, ecc.).

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e ispezioni si articola nelle seguenti fasi:

- gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- eventuale predisposizione e consegna della documentazione richiesta;
- eventuale firma del verbale di fine ispezione.

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la corruzione e la truffa a danno dello Stato.

I reati di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità, potrebbero essere commessi tramite la presenza del contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore (o a minor sfavore) per la Società.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non trasparente della realtà, tramite l'emissione di documenti, o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo Stato.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla segregazione delle funzioni, sulla tracciabilità e sulla valutazione complessiva dell'attività, nonché su una precisa procedura denominata "Procedura interna per la gestione del ricevimento visite ispettive in Stalam S.p.A.":

- la segregazione è assicurata tramite la presenza di almeno due soggetti, salvo impedimenti oggettivi e/o casi straordinari di necessità e urgenza tali da impedire la partecipazione di un secondo soggetto;

- la tracciabilità del processo è garantita tramite la registrazione e l'archiviazione degli atti e dei documenti (es. verbale di ispezione, copie della documentazione fornita, ecc.) inerenti ogni specifica verifica o ispezione.

La Società richiede a tutti i soggetti che hanno assistito a visite ed ispezione da parte della Pubblica Amministrazione, di rendicontare tempestivamente in merito.

#### **8.2.4 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

Al fine di evitare le condotte di cui all'art. 377 bis c.p., la Società, oltre ai precedenti presidi specifici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha approvato il Codice Etico cui si devono attenere tutti i soggetti agenti all'interno di Stalam e i collaboratori esterni.

Nel caso di procedimento penale civile o amministrativo che possa coinvolgere il personale a qualsiasi livello di Stalam, chiunque ne abbia notizia è tenuto ad informare l'OdV e in Consiglio di Amministrazione, che curerà l'aggiornamento all'OdV dell'iter processuale.

Nel corso dei processi penali, civili o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere alcuna azione illecita che possa favorire Stalam. E' fatto poi divieto di intraprendere alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti del processo anche qualora la Società non sia parte in causa.

#### **8.2.5 Acquisti di beni e servizi**

Il processo di acquisizione di beni e servizi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, possono essere commessi i reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché, come si dirà nella Parte Speciale E, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, potrebbero essere consumati attraverso la gestione non trasparente del processo di acquisizione (ad es. con l'assegnazione di contratti o di ordini di acquisto a persone o società "gradite" ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere in cambio favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali).

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla comunicazione di eventuali anomalie all'OdV.

Stalam ha definito la procedura "Approvvigionamenti" nella quale sono fissate le modalità secondo le quali effettuare gli acquisti dei beni sopra citati e le regole di qualificazione dei Fornitori, nonché i soggetti interni Responsabili dei singoli acquisti.

L'ordine è confrontato con la fattura da parte del Responsabile Approvvigionamenti.

Altri presidi che Stalam si è data sono:

- approvazione di ogni pagamento da parte dell'Amministratore Delegato;
- pagamenti effettuati solamente tramite Ri.Ba. o bonifico;
- effettuazione dello stesso da parte dell'Ufficio Amministrazione;



- sottoscrizione della contabile del pagamento da parte dell'Amministratore Delegato ;
- archiviazione di tutta la documentazione inerente gli acquisti.

### **8.2.6 Gestione regali e omaggi**

Il processo è caratterizzato da tutte quelle attività relative alla distribuzione gratuita di beni e servizi, a clienti, fornitori, rete commerciale, ecc. con l'obiettivo primario di sviluppare l'attività commerciale, promuovendo la domanda dei beni o servizi erogati dalla Società.

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Gli atti di cortesia commerciale, come regali, omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Ai dipendenti è fatto divieto di accettare omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia. Ai collaboratori esterni viene formalmente richiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico, con l'esplicita previsione di risoluzione di diritto dal rapporto in caso di inadempimento.

Il processo degli omaggi, che viene gestito con le stesse modalità degli acquisti di cui sopra, è una delle modalità strumentali attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità.

La gestione anomala di questo processo potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso dipendenti pubblici ed amministratori per ottenere trattamenti di favore nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (ad es. forniture alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.).

E' fatto in ogni caso divieto di offrire alcun omaggio o altra forma di ospitalità ai pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e in generali impiegati della pubblica amministrazione che possano venire in contatto con Stalam.

### **8.2.7 Gestione del personale**

Il processo di selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale è formato da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica e alla successiva gestione dello stesso. Tale processo è codificato in un'apposita procedura denominata "Gestione del Personale" -ricompresa nel Sistema di Gestione Integrato di cui si è dotata la Società- e definisce le modalità di assunzione del personale, formazione del personale, attribuzione di bonus o aumenti ed irrogazione di provvedimenti disciplinari.

Il processo è valido per tutte le fasce professionali interessate (impiegati, operai specializzati, dirigenti ecc.) e si articola nelle seguenti fasi:

- analisi e richiesta di nuove assunzioni;



- definizione del profilo del candidato;
- individuazione dei candidati;
- effettuazione del processo selettivo;
- formalizzazione dell'assunzione;
- gestione amministrativa del dipendente.

Il processo in oggetto potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere il reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità.

Una condotta non trasparente nelle varie fasi di gestione del personale, potrebbe consentire la commissione di tale reato attraverso, ad esempio, la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o soggetti da questi indicati, al fine di ottenerne favori o vantaggi nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (ad es. ottenimento di licenze, ecc.).

Nelle relazioni con gli esponenti della Pubblica Amministrazione con cui la Società intrattiene rapporti (dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica Amministrazione, suoi consulenti o collaboratori esterni od incaricati *ad acta*) con interlocutori commerciali privati in rappresentanza di enti concessionari di pubblico servizio, nonché, più in generale, con tutti gli interlocutori, anche privati, di Stalam, è fatto divieto di:

- promettere od offrire loro denaro od omaggi salvo che si tratti di omaggi o utilità d'uso di modico valore e comunque nel rispetto della procedura prevista nel "Manuale dei controlli" incluso nel presente Modello;
- qualsiasi forma di regalo a dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari che possa influenzarne l'imparzialità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- esaminare o proporre a dipendenti, consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione opportunità commerciali o utilità di qualsiasi altro genere, per sé stessi od altri, che possano avvantaggiarli in modo indebito;
- promettere od offrire, a loro od a terze persone da costoro segnalate, la prestazione di consulenze di qualunque genere e a qualunque titolo;
- promettere o fornire loro, od a terze persone da costoro segnalate, servizi o lavori di utilità personale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti, da consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate tanto se poste in essere direttamente dalla Società tramite i propri dipendenti, tanto se realizzati indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa;
- di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Si precisa che sono considerati atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero.

### **8.2.8 Gestione delle vendite**

Il processo di vendita si può generalizzare nelle seguenti fasi:

- Invio dell'offerta al cliente;
- Ricezione dell'ordine sottoscritto o stipulazione del contratto;
- gestione operativa del contratto/ordine (lavorazione materia / consegna bene finito);
- contabilizzazione del pagamento ricevuto e della fattura di vendita.

Il processo interessa l'Ufficio Commerciale, la Produzione e l'Ufficio Amministrazione.

La gestione del processo è rimessa al Direttore Commerciale, in collaborazione con i Responsabili dei settori interessati.

Stalam è dotata della relativa Procedura.

Il processo di vendita di beni costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, possono essere commessi indirettamente i reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità e di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, creando fondi da cui attingere per procurare il denaro da utilizzare ai fini della commissione dei predetti reati.

Al fine di evitare la possibile creazione di fondi neri da parte di dipendenti-amministratori di Stalam:

- Obbligo di attenersi ai principi del Codice Etico e del presente Modello per tutti i soggetti operanti per conto di Stalam;
- Esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi / attività del processo di vendita;
- Responsabili dei processi interessati devono controllare che ogni operazione e transazione sia legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile grazie alla documentazione formata durante il procedimento;
- Controllo corrispondenza tra quantità consegnata/spedita con quantità segnata in fattura;
- Segnalazione all'OdV in caso di discrepanza tra prezzo di vendita usuale della merce e prezzo attestato in fattura.

### **8.2.9 Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi nelle aree di attività a rischio**

Nelle relazioni con gli esponenti della Pubblica Amministrazione con cui la Società intrattiene rapporti (dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica Amministrazione, suoi consulenti o collaboratori esterni od incaricati *ad acta*), con interlocutori commerciali privati in rappresentanza di enti concessionari di pubblico servizio, nonché, più in generale, con tutti gli interlocutori, anche privati, di STALAM, è fatto divieto di:

- promettere od offrire loro denaro od omaggi salvo che si tratti di omaggi o utilità d'uso di modico valore e comunque nel rispetto del presente Modello;

- qualsiasi forma di regalo a dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari che possa influenzarne l'imparzialità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- esaminare o proporre a dipendenti, consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione opportunità commerciali o utilità di qualsiasi altro genere, per sé stessi od altri, che possano avvantaggiarli in modo indebito;
- promettere od offrire, a loro od a terze persone da costoro segnalate, la prestazione di consulenze di qualunque genere e a qualunque titolo;
- promettere o fornire loro, od a terze persone da costoro segnalate, servizi o lavori di utilità personale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti, da consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate tanto se poste in essere direttamente dalla Società tramite i propri dipendenti, tanto se realizzati indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa;
- di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto inoltre divieto di:

- predisporre od esibire documenti falsi o alterati;
- sottrarre od omettere di presentare documenti veritieri;
- tenere una condotta ingannevole, che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione o, comunque, fornire informazioni non veritiere o tendenziose;
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando tale situazione possa creare conflitti d'interesse.

Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi, dalle procedure e dalle regole previsti nel Modello 231 e sono oggetto di un costante monitoraggio.

Tali relazioni comprendono anche i contratti di consulenza, ove esistenti.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, la Società predispone la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti e secondo le modalità previste nel presente Modello.

### **8.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

Il Responsabile di funzione la cui area di attività determina un contatto diretto o indiretto con la Pubblica Amministrazione, deve garantire:

- la tracciabilità dei rapporti e della gestione delle attività con la Pubblica Amministrazione;
- il rispetto delle norme vigenti e delle regole di comportamento aziendali;
- il perseguimento dell'interesse aziendale.

Eventuale attività considerata a rischio deve essere portata prontamente a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili per iscritto, indicando:

- il rapporto in essere con la Pubblica Amministrazione, che potrebbe causare criticità, con specifica indicazione delle attività oggetto del rapporto;
- il responsabile che gestisce tali operazioni: questi sarà il soggetto di riferimento per l'OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente l'attività svolta;
- eventuali situazioni di irregolarità;
- eventuali comportamenti della controparte sia pubblica che privata volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche quando il beneficio o la promessa di utilità sia diretta a soggetti terzi alla Società;
- eventuali situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Indipendentemente dal Responsabile di funzione, chiunque si avveda di situazioni in contrasto con quanto descritto al presente paragrafo dovrà prontamente attivarsi per la segnalazione all'OdV.

#### **8.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza svolge, anche in questo ambito, la funzione che gli è affidata dal D. Lgs. 231/01, avvalendosi della collaborazione di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, quali:

- Responsabile delle Risorse Umane, dei Servizi Amministrativi, Responsabile Amministrazione e Responsabile Acquisti;
- Consulenti specializzati nelle materie in esame.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e della normativa vigente in tutti gli aspetti e settori aziendali;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e del Codice Etico ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre le necessarie ed opportune modifiche al Modello, qualora si rilevassero delle possibilità di miglioramento dei livelli di prevenzione raggiunti, o vi fossero delle variazioni sostanziali nei processi produttivi e/o nel Sistema di Gestione.

L'Organismo di Vigilanza svolge poi ogni ulteriore indagine o attività ritenga opportuna per la verifica dell'efficace applicazione del Modello. In ragione

dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio di tutti i processi, nonché a tutte le aree di pertinenza degli stabilimenti.

Qualora dovessero essere rilevate significative violazioni delle norme in materia di reati contro la P.A. e l'Amministrazione della Giustizia, ovvero qualora dovessero verificarsi mutamenti nell'organizzazione e nelle attività della Società, l'OdV dovrà provvedere a sollecitare un riesame del Modello nonché all'eventuale aggiornamento dello stesso, al fine di renderlo adeguato alle sopravvenute esigenze.

**PARTE SPECIALE B**  
**I DELITTI INFORMATICI ED I REATI CON VIOLAZIONE**  
**DEI DIRITTI D'AUTORE**

---

## **9. PARTE SPECIALE B - I DELITTI INFORMATICI ED I REATI CON VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE**

---

### **9.1 FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di accesso abuso o alterazione di sistemi informatici o telematici, di danneggiamento o di frode e falsità in relazione a documenti e programmi informatici, nonché ai reati commessi con violazione dei diritti d'autore. Si indicano brevemente qui di seguito, dopo le Definizioni, le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 bis e 25 novies, rimandandosi al testo del decreto, al Codice Penale ed a quello della legge 633 del 1941 e ss. mm. E ii. (L.A.) per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### Definizioni

*Credenziali*: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente UserID e Password).

*Dati Informatici*: qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

*Delitti in Violazione del Diritto d'Autore*: i reati di cui all'art. 25 novies del Decreto.

*Delitti Informatici*: i reati di cui all'art. 24bis del Decreto.

*Utente*: ogni dipendente e collaboratore (collaboratore a progetto, in stage, agente, ecc.) in possesso di specifiche credenziali di autenticazione.

*Documento/i Informatico/i*: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

*Firma Elettronica*: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

*L.A. o Legge sul Diritto d'Autore*: Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

*Password*: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

*Peer to Peer*: meccanismo di condivisione di contenuti digitali tramite una rete di personal computer, di regola utilizzati per scambio di file con contenuti audio, video, dati e software.

*Postazione di Lavoro*: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

*Sicurezza Informatica*: l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

*Sistema Informatico*: complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" – dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, bit, in combinazione diverse, e dalla



elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

*Spamming*: invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica. *Virus*: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

### DELITTI INFORMATICI

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)*

Questo articolo stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati ovvero la formazione di un documento informatico attestante dati falsi e firmato digitalmente, avente quindi efficacia probatoria, nonché la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi aziendali allo scopo di eliminare dati ritenuti rilevanti in vista di una possibile attività ispettiva.

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La tutela è rivolta alla salvaguardia del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.

Il delitto si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, anche la semplice visualizzazione, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario il danneggiamento del sistema altrui.

La fattispecie potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante nell'interesse di Stalam, acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (es. un concorrente), per acquisire informazioni sull'operato altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, es. visione delle offerte di un concorrente.

- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo articolo punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo, consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso (es. Password o smart card), necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società che comunichi ad un altro soggetto, ad es. un amministratore, la Password di accesso alla e-mail di un proprio collega, allo scopo di garantire all'amministratore la possibilità di controllare le attività svolte dallo stesso, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*

Tale ipotesi di reato punisce chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus che poi immetta nel sistema informatico della società concorrente in modo da interromperne il funzionamento.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

Questo reato è configurabile a carico del dipendente/amministratore, che per far ottenere un vantaggio alla società, interrompa il flusso delle comunicazioni telematiche di uno o più concorrenti.

- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)*

Punisce chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La società potrebbe rispondere per questo reato presupposto nell'ipotesi un dipendente installasse un'apparecchiatura per intercettare le comunicazioni informatiche nel sistema di un concorrente.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*

Punisce chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Sarebbe configurabile un vantaggio in capo alla società ove tale danneggiamento fosse compiuto da un soggetto operante per conto della stessa per far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*

Punisce chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale reato può, ad esempio, essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente alteri documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. Procura) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*

Punisce chi, mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento dei sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*

Punisce chi distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sono puniti anche la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

Punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

\*\*\*

#### DELITTI CON VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

- *Protezione dell'opera di ingegno (art. 171 comma 1, lett. a bis L.A.)*

Tale reato si configura quanto si mette a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, un'opera di ingegno protetta o parte di essa.

Ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

La società potrebbe rispondere di tale reato nel caso venissero caricati nel sito internet della stessa dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

- *Protezione dell'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima (art. 171 comma 3 L.A.)*

Tale reato si configura nella messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il bene giuridico qui protetto è l'onore e la reputazione del titolare dell'opera.

La società potrebbe rispondere di tale reato nel caso venissero caricati nel sito internet della stessa dei contenuti coperti dal diritto d'autore, ma modificati in tal modo da ledere la reputazione dell'autore dell'opera.

- *Protezione del software e delle banche dati (art. 171 bis L.A.)*

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Lo stesso fatto è punito anche se la condotta abbia ad oggetto un qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che

non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

Sono rilevanti le attività aziendali in cui si ricorre all'uso di programmi o software informatici. In questo ambito possono rientrare anche comportamenti volti a riprodurre su supporti non contrassegnati SIAE o a distribuire il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni normative previste per l'accesso a banche dati.

• *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno (art.171-ter L.A.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, a fini di lucro, per uso non personale:

- Abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

- Abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati

Introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuzione, mette in commercio, concede in noleggio o cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo radio, duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione.

- Detiene per la vendita o la distribuzione, mette in commercio, vendita, noleggio, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritto il contrassegno SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

- Ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore.

- Introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, fa promozione commerciale, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) Fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblica e vende o noleggia, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego



commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure.

- Abusivamente rimuove o altera informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La duplicazione abusiva di opere dell'ingegno può ricorrere se un soggetto aziendale riproduce, trasmette o diffonde in pubblico in maniera abusiva opere o parti di opere intellettuali (ad es. letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati).

• *Omessa o falsa comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione di supporti non soggetti a contrassegno (art. 171 septies L.A.)*

Punisce i produttori o importatori di supporti, non soggetti al contrassegno SIAE per la protezione del diritto d'autore, i quali non comunicano alla SIAE stessa, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi o comunicano falsamente di aver assolto agli obblighi previsti dall'art. 181-bis c. 2 L.A.

• *Produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo di apparati per la decodificazione di trasmissioni audiovisive (art. 171 octies L.A.)*

Punisce chi fraudolentemente produce, vende, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (es. SKY) effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Il reato di cui all'art. 640 ter c.p. *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*, richiamato all'art. 24 D.Lgs 231/01, sarà trattato, nella presente Parte Speciale.

Ciò in quanto, riguardando sistemi informatici o telematici, o dati, informazioni o programmi in essi contenuti, risulta evitabile con modalità proprie dei delitti informatici, come si vedrà in seguito.

### **9.1.1 Esclusioni**

Per quanto riguarda i reati informatici, si è deciso di escludere il reato previsto dall'art. 640 *quinquies* c.p. perché non commissibile dalla società, nel senso che trattasi di reato proprio, il cui soggetto attivo può essere solamente chi presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Per quanto riguarda i delitti in violazione del diritto d'autore, gli unici reati che si è deciso di considerare in quanto ipoteticamente rilevanti per la società, sono quelli previsti all'art. 171 comma 1 lettera a) bis, comma 3 e all'art. 171 bis della Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633).

### **9.1.2 Individuazione dei processi sensibili**

Nella redazione del presente Modello si è potuto accertare che la maggior parte degli ambiti dell'attività aziendale è interessata dall'utilizzo dei sistemi informatici e, pertanto, i reati sopra richiamati potrebbero astrattamente, più che essere oggetto di condotta specifica, costituire il mezzo per addivenire al compimento di altre fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.

Ne risulta che tutte le attività aziendali nella quali si utilizzino i Sistemi Informatici aziendali, il servizio di posta elettronica e l'accesso ad Internet, sono da considerarsi Processi sensibili. Oltre a questi si possono individuare le seguenti aree:

- gestione dei Sistemi Informativi aziendali e sito web;
- utilizzo del certificato qualificato/firma digitale;
- utilizzo della casella di posta elettronica certificata aziendale;
- utilizzo di software e banche dati.

### **9.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO - ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO**

La presente parte speciale si applica a tutte le funzioni che utilizzino i sistemi informatici, quindi a chiunque sia definito Utente ai sensi del Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici, nonché a coloro che più specificatamente gestiscano gli stessi, quindi:

- tutte le funzioni che gestiscono la pec aziendale ed a coloro che utilizzano firme digitali;
- tutte le funzioni che utilizzano la posta elettronica ed in particolare coloro che gestiscono le caselle di posta con indirizzi condivisi (es. info@, sales@, amministrazione@...Stalam.com);
- tutte le funzioni deputate alla progettazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a quanto indicato nel presente Modello, gli utenti del sistema informatico sono tenuti a rispettare il Codice Etico e i principi e le regole contenute nei seguenti documenti che assurgono a presidi di controllo per i reati oggetto della presente parte speciale, nonché di quelli che possono essere commessi a mezzo dell'utilizzo dei sistemi informatici:

- Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico;
- Adeguamento e rispetto della normativa sul Trattamento Dati e quindi del D.Lgs 196/03, con periodico aggiornamento della documentazione relativa e controllo sul corretto adempimento degli obblighi ivi previsti;
- Segregazione delle funzioni con il rispetto di quanto indicato nelle specifiche deleghe-lettere di incarico;
- Formazione del personale sia sull'utilizzo dei sistemi informatici, che negli specifici obblighi ex D.Lgs 196/03;
- Formalizzazione dei contratti per la manutenzione di reti telematiche/HW.

In particolare, in seguito all'attività di risk assessment, effettuata dalla Società, sono state individuate le seguenti attività aziendali considerate a rischio.



### **9.2.1 Utilizzo del sistema informatico aziendale e sito web**

Al fine di regolamentare l'utilizzo del sistema informatico aziendale è stato predisposto il Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico il quale prescrive una serie di norme di comportamento che gli utenti devono tenere nell'utilizzo del sistema informatico aziendale.

Tale documento, destinato ai dipendenti, senza distinzione di ruolo e/o livello, nonché a tutti i collaboratori dell'azienda a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto (c.d. *Utenti*), disciplina le seguenti attività:

- Utilizzo del Personal Computer
- Gestione delle Credenziali di autenticazione
- Utilizzo della rete della STALAM S.p.A
- Utilizzo dei supporti esterni di memorizzazione
- Utilizzo di Smartphone e PC portatili
- Uso della posta elettronica
- Uso della rete Internet e dei relativi servizi
- Poteri dell'Amministratore del sistema

L'utilizzo delle postazioni può avvenire solamente tramite credenziali di autenticazione, la cui gestione viene compiuta conformemente a quanto stabilita dal Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici.

I software utilizzati sono tutti autorizzati e muniti di licenza.

Le funzioni di analisi e manutenzione del sistema informatico sono state attribuite, giusta delega-lettere di incarico, all'amministratore di sistema.

I poteri per l'espletamento delle sue funzioni sono descritti nel Regolamento per l'utilizzo dei Sistemi informatici.

Qualora la gestione o aggiornamento del sito web di Stalam venga affidata a un consulente esterno verrà seguita per la scelta dello stesso la Procedura Acquisti e sottoscritto contratto con previsione di apposita clausola 231 e rispetto dei principi del Codice Etico di Stalam.

Il personale delegato alla gestione del sito web dovrà svolgere le funzioni connesse nel pieno rispetto del diritto d'autore.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti contrari a quanto prescritto nel Regolamento suddetto, nel presente Modello o nella procedura richiamata, dovrà informarne l'OdV.

### **9.2.2 Utilizzo della firma digitale e PEC**

Il certificato qualificato/firma digitale intestato al legale rappresentante, viene utilizzato esclusivamente dal legale rappresentante stesso o da chi quest'ultimo possa delegare per una o più operazioni specifiche-giusto documento comprovante detto potere di firma- in quanto la firma digitale fa acquisire ad un documento predisposto informaticamente e firmato con firma digitale, carattere "probatorio".

La casella di posta certificata di Stalam S.p.A. può essere utilizzata dall'amministratore delegato o solamente dalla funzione a ciò autorizzata tramite delega interna; tale soggetto è stato formato sul corretto utilizzo in conformità al Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e al Codice Etico, nonché sulle responsabilità penali e civili derivanti dallo stesso.

### **9.2.3 Utilizzo di software e banche dati**

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo di software e di banche dati gli Utenti sono tenuti al rispetto del Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici che è stato distribuito ad ogni Utente e sul quale viene fatta formazione da parte dell'Azienda.

Nel caso di dubbio sull'utilizzo di software e banche dati l'Utente è invitato a rivolgersi al Responsabile IT.

### **9.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

Tutti i Responsabili di funzione devono vigilare affinché il Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici venga rispettato.

Eventuale attività considerata a rischio deve essere portata prontamente per iscritto a conoscenza dell'OdV, dai suddetti responsabili, indicando:

- l'attività che potrebbe causare criticità;
- il responsabile che gestisce tali operazioni: questi sarà il soggetto di riferimento per l'OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente l'attività svolta;
- eventuali situazioni di irregolarità;;

Indipendentemente dal Responsabile di funzione, chiunque si avveda di situazioni in contrasto con quanto descritto al presente paragrafo dovrà prontamente attivarsi per la segnalazione all'OdV.

### **9.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza svolge, anche in questo ambito, la funzione che gli è affidata dal D. Lgs. 231/01, avvalendosi della collaborazione di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, quali:

- Amministratori di sistema;
- Consulenti specializzati nelle materie interessate.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e della normativa vigente;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello, del Codice Etico e del Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre le necessarie ed opportune modifiche al Modello o al Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico, qualora si rilevassero delle possibilità di miglioramento dei livelli di prevenzione raggiunti, o vi fossero delle variazioni sostanziali nei processi produttivi e/o nel Sistema di Gestione.

L'Organismo di Vigilanza svolge poi ogni ulteriore indagine o attività ritenga opportuna per la verifica dell'efficace applicazione del Modello. In ragione

dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio di tutti i processi, nonché a tutte le aree di pertinenza degli stabilimenti.

Qualora dovessero essere rilevate significative violazioni delle norme in materia di reati informatici, in violazione del diritto d'autore o di altri reati commessi con mezzi informatici, ovvero qualora dovessero verificarsi mutamenti nell'organizzazione e nelle attività della Società, l'OdV dovrà provvedere a sollecitare un riesame del Modello nonché all'eventuale aggiornamento dello stesso, al fine di renderlo adeguato alle sopravvenute esigenze.

**PARTE SPECIALE C  
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL  
COMMERCIO**

---

## **10. PARTE SPECIALE C - I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO**

---

### **10.1 FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili contro l'industria ed il commercio. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 bis 1, rimandandosi al testo del decreto ed a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nel caso in cui si adoperi violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 – bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, esercitando attività commerciale, industriale o produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Sussiste un'aggravante quando la concorrenza riguarda un'attività finanziata in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici.

- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*

Tale ipotesi di reato doloso si configura nel caso in cui si mettano in vendita o in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti, da cui consegua nocumento rilevante per l'industria nazionale.

Può individuarsi, ad esempio, un nocumento nella contrazione degli affari in Italia o nell'offuscamento del buon nome dell'industria nazionale in relazione sia alla sua capacità produttiva, sia alla correttezza commerciale. E' norma speciale rispetto agli artt. 473 e 474 c.p. che sanzionano rispettivamente la contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

Tale ipotesi di reato doloso si configura quando, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*

Tale ipotesi di reato doloso si configura quando si pongono in vendita o si mettono altrimenti in commercio sostanze alimentari che non sono genuine. La locuzione sostanze alimentari è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento), sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico.

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).*

Tale ipotesi di reato punisce il soggetto che pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, segni distintivi, nazionali od esteri, atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Non è necessario che i nomi, i marchi e i segni distintivi siano contraffatti od alterati. È sufficiente che possano indurre in errore l'eventuale compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*

Tale reato si configura quando, fuori dai casi di cui agli artt. 473 e 474 c.p., potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbrica o si adoperano industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero, al fine di trarne profitto, si introduce nel territorio dello Stato, si detiene per la vendita, si pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

Tale reato consiste nel contraffare o nell'alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero, al fine di trarne profitto, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione prodotti agroalimentari con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Per indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari si deve intendere ogni marchio disciplinato dal Legislatore, italiano e comunitario o da convenzioni internazionali, al fine di meglio tutelare particolari prodotti agroalimentari.

#### **10.1.1 Esclusioni**

A seguito della verifica compiuta, i reati astrattamente commissibili a vantaggio di Stalam sono quelli previsti agli artt., 515 e 517 c.p.

#### **10.1.2 Individuazione dei processi sensibili**

I Processi aziendali che possono essere interessato dalla commissione dei reati sopra individuati sono:

- Produzione;
- Gestione delle vendite.

Il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) potrebbe astrattamente realizzarsi nella vendita una partita di merce non corrispondente, per quantità/metraggio, a quanto pattuito e riportato nei documenti accompagnatori.

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) potrebbe essere commesso nel caso di apposizione di un marchio distintivo o segni atipici applicati al prodotto, che possano indurre in errore su provenienza, origine, qualità i compratori, e successiva vendita della merce.

### **10.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO**

I reati sopra considerati trovano come presupposto il ciclo produttivo e la vendita delle merci prodotte.

Per quanto attiene la fase produttiva, essa fa capo al Direttore di Produzione, mentre le vendite fanno capo al Direttore Commerciale.

Il processo di gestione delle vendite è stato analizzato nella parte speciale A. Per evitare la commissione del reato di frode nell'esercizio del commercio, nonché il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, si sono riproposti i presidi già individuati oltre ad alcuni specifici:

- Obbligo di attenersi ai principi del Codice Etico e del presente Modello per tutti i soggetti operanti per conto di Stalam;
- Esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi / attività del processo di vendita;
- I Responsabili dei processi interessati devono controllare che ogni operazione e transazione sia legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile grazie alla documentazione formata durante il procedimento;
- Controllo della corrispondenza tra quantità consegnata/spedita con quantità segnata in fattura;
- Verifica che eventuali marchi o segni distintivi, di origine provenienza o quant'altro, di cui venga richiesta l'applicazione, provengano da soggetti legittimati a tale uso, attraverso rilascio di idonea documentazione comprovante.

### **10.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

I Responsabili di funzione delle aree coinvolte devono portare prontamente a conoscenza dell'OdV per iscritto, indicando:

- l'attività che potrebbe causare criticità;
- il responsabile che gestisce tali operazioni: questi sarà il soggetto di riferimento per l'OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente l'attività svolta;
- eventuali situazioni di irregolarità;

Indipendentemente dal Responsabile di funzione, chiunque si avveda di situazioni in contrasto con quanto descritto al presente paragrafo dovrà prontamente attivarsi per la segnalazione all'OdV.

### **10.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza svolge, anche in questo ambito, la funzione che gli è affidata dal D. Lgs. 231/01, avvalendosi della collaborazione di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, quali:

- Responsabile della Produzione e Responsabile Vendite;
- Consulenti specializzati nelle materie in esame.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:



- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle presidi interni e della normativa vigente in materia;
- valutare periodicamente l'efficacia dei presidi volti a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e del Codice Etico ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre le necessarie ed opportune modifiche al Modello, qualora si rilevassero delle possibilità di miglioramento dei livelli di prevenzione raggiunti, o vi fossero delle variazioni sostanziali nei processi produttivi e/o nel Sistema di Gestione.

L'Organismo di Vigilanza svolge poi ogni ulteriore indagine o attività ritenga opportuna per la verifica dell'efficace applicazione del Modello. In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio di tutti i processi, nonché a tutte le aree di pertinenza degli stabilimenti.

Qualora dovessero essere rilevate significative violazioni delle norme in materia di reati contro l'Industria e il commercio, ovvero qualora dovessero verificarsi mutamenti nell'organizzazione e nelle attività della Società, l'OdV dovrà provvedere a sollecitare un riesame del Modello nonché all'eventuale aggiornamento dello stesso, al fine di renderlo adeguato alle sopravvenute esigenze.

**PARTE SPECIALE D  
REATI SOCIETARI**

---

## **11. PARTE SPECIALE D - I REATI SOCIETARI**

---

### **11.1 FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter, rimandandosi al testo del decreto, a quello del Codice Penale nonché a quelli del Codice Civile per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

I reati societari vengono raggruppati, per maggiore chiarezza, in cinque gruppi.

#### FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*

La sanzione prevista dal Decreto 231 è inferiore quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta o quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Salvo che costituiscano più grave reato).

- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

• *Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)*

Tale ipotesi di reato è stata abrogata dall'art. 342 della Legge 28 dicembre 2005, n.262; tuttavia, l'art. 25 ter del Decreto non è stato aggiornato, ma continua a fare rinvio a detto articolo del codice civile.

La Dottrina dominante ha rilevato che l'art. 173 bis del TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58) prevede un'ipotesi di reato più che coincidente, ma, tuttavia, considerando il rinvio dell'art. 25 ter del Decreto all'art. 2623 c.c. come "recettizio", ritiene che non si possa parlare di continuità normativa tra le due ipotesi di reato e che la responsabilità amministrativa dell'ente sia venuta meno.

• *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)*

Tale ipotesi di reato è stata abrogata dall'art. 37, comma 34 del D.lgs. 27 febbraio 2010, n. 39; tuttavia, l'art. 25 ter del Decreto non è stato aggiornato, ma continua a fare rinvio a detto articolo del codice civile.

La Dottrina dominante ha rilevato che l'art. 27 del suddetto decreto prevede un'ipotesi di reato più che coincidente, ma, tuttavia, considerando il rinvio dell'art. 25 ter del Decreto all'art. 2624 c.c. come "recettizio", ritiene che non si possa parlare di continuità normativa tra le due ipotesi di reato e che la responsabilità amministrativa dell'ente sia venuta meno. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte, a sezioni unite, (Cass. Pen. Sez. Un., 23 giugno 2011, n. 34476) che ha rilevato come non sia possibile applicare l'art. 27 in relazione alla responsabilità amministrativa da reato degli enti.

### TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Sono tutti reati cd. "propri", perché ne possono essere soggetti attivi unicamente quelli aventi la qualifica indicati dalla norma incriminatrice.

• *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

I soggetti attivi del reato possono essere solamente le persone qualificate dalla norma incriminatrice: gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Si evidenzia, però, che resta la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto

un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- i soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
- i soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

E' configurabile, tuttavia, una responsabilità a titolo di concorso ex art. 110 c.p. degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

• *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- il reato è punibile a querela di parte.
- i soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori.

• *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

• *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- i soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

• *Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Le sanzioni sono maggiorate qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci ed il reato è punibile solo a querela di parte.

E' un reato proprio, perché può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

• *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta descritta dalla norma incriminatrice.

• *Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° co. cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione derivano danni alla società od a terzi.

Si rileva che a norma dell'art. 2391, 1° comma c.c. gli amministratori delle società per azioni devono dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale d'ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, mentre gli amministratori delegati devono, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI• *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Questo reato può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta descritta dalla norma incriminatrice.

TUTELA PENALE CONTRO L'OSTACOLO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA PUBBLICA• *Ostacolo all'esercizio dell'attività delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui attraverso comunicazioni non rispondenti al vero ovvero occultando, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti e circostanze sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, si ostacoli l'attività di vigilanza della autorità pubbliche preposte.

Il reato è configurabile solamente qualora la società sia sottoposta al controllo di autorità pubbliche di vigilanza (ad esempio Corte dei conti, Commissione Europea, Regione, Provincia e comune) ed abbia, per legge, l'obbligo di informativa nei confronti dei soci che siano Enti pubblici.

Con la L. n. 190 del 6.11.2012, pubblicata in G.U. il 13.11.2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" il legislatore italiano ha dato attuazione alla Convenzione di Strasburgo del 27.1.1999, ratificata con la L. n. 110 del 28.6.2012, introducendo la fattispecie di corruzione tra privati (art. 2635 c.c. terzo comma) e includendola nel novero dei reati presupposto, all'art. 25 ter comma 1 lettera s-bis, D.Lgs 231/01. Da ultimo, la fattispecie è stata modificata dal D. lgs. n. 15.03.2017, n. 38.

• *Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)*

Il reato consiste nell'offrire, dare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati;
- a coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente punto;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei punti precedenti.

Il D.lgs. n. 38/2017 ha altresì inserito il seguente nuovo reato:

• *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c. primo comma)*

È punito chiunque offra o prometta, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili



societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

#### **11.1.1 Esclusioni**

Si è ritenuto che i seguenti reati non fossero rilevanti per Stalam s.p.a.:

- 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società Quotate in quanto Stalam non è società quotata;
- 2623 c.c. Falso in prospetto: in quanto articolo abrogato;
- 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: in quanto articolo abrogato;
- 2629-Bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi: Stalam non ha titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea;
- 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: Stalam non è in liquidazione;
- 2637 c.c. Aggiotaggio
- 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

#### **11.1.2 Individuazione dei processi sensibili**

A conclusione dell'attività di valutazione condotta al fine della predisposizione del presente Modello, sono state identificate le seguenti aree sensibili, in quanto i dati e le informazioni che vengono trattati potrebbero essere alterati al fine della commissione di uno dei reati sopra individuati:

- Processo di definizione del bilancio;
- Servizio di tesoreria;
- Gestione del magazzino;
- Operazioni sul capitale sociale;
- Rapporti tra gli organi sociali;

### **11.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO**

La peculiarità dei reati che possono astrattamente considerarsi nella presente parte è quella di essere reati propri degli amministratori (con l'esclusione degli art. 2636 c.c. e 2635 comma 3 c.c.).

Ciò comporta che, per quanto attiene il processo di definizione del bilancio e il servizio di tesoreria, nonché, la gestione del magazzino, una attenta e accurata gestione dei dati contabili e di bilancio, attraverso il sistema informatico e la tracciabilità di tutte le operazioni di acquisto, vendita e quant'altro, costituisca presidio fondamentale atto a prevenire la commissione dei su descritti reati-presupposto.

Attraverso una verifica costante sulla correttezza e sulla congruità dei dati inseriti nei vari sistemi informatici presenti in azienda, che poi vanno a confluire in un unicum al fine della predisposizione del bilancio.

In Stalam infatti esistono:

- *Sistema informatico gestionale*: Ricomprende il magazzino, la produzione, il ciclo attivo (fatturazione attiva – ordini, bolle, fatture attive).
- *Sistema informatico contabile*: Ricomprende la fatturazione passiva.

Il sistema gestionale e quello contabilità si interfacciano e per il loro utilizzo sono necessarie competenze specifiche; l'accesso e l'uso degli stessi sono permessi solo ai soggetti a ciò autorizzati.

Dal sistema contabilità viene valorizzato il bilancio.

- *Sistema di tesoreria*: E' sistema autonomo rispetto agli altri due sistemi, ma interfaccia i dati e le operazioni con quello contabile.
- *Sistema informatico dei cespiti*: Questo sistema è autonomo ma riversa i dati in quello contabile.

Ulteriore controllo è effettuato tramite la consulenza dei professionisti esterni alla società che collaborano con il responsabile di funzione e gli amministratori stessi nella predisposizione e redazione del bilancio e calcolo delle imposte.

Stalam, oltre al collegio sindacale, è soggetta al controllo della società di revisione, con ulteriore verifica della regolarità delle operazioni poste in essere dagli amministratori.

Per quanto riguarda le operazioni sul capitale per Stalam, allo stato, il presidio principale per Stalam è il previo coinvolgimento del collegio sindacale, che viene consultato ed informato ogniqualvolta vi sia necessità di procedere con una operazione sul capitale.

Al fine di prevenire il reato di corruzione tra privati, si richiamano, invece, i presidi specifici e generali già elencati nella parte speciale A.

Quali presidi comuni a tutti i reati societari, sono le seguenti regole di condotta che hanno quali destinatari amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori e tutte le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, nonché i consulenti esterni che operino nelle aree interessate:

- Divieto a carico degli Organi Sociali della Società (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzione dagli stessi) di porre in essere, istigare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.
- Obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi ed alla società di revisione, una informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
  - rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, parziali, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- Obbligo di tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione, registrazione, documentazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai soci ed ai finanziatori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività; nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
  - alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente emessi;
  - illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Stalam e sull'evoluzione della sua attività;
- Obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
  - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  - acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di Società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  - procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- Obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
  - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale;
  - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

### **11.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

I Responsabili di funzione delle aree coinvolte, nonché amministratori, sindaci, consulenti esterni e chiunque si avveda di situazioni in contrasto con quanto descritto al presente paragrafo devono portare prontamente a conoscenza dell'OdV per iscritto eventuali attività considerate a rischio, indicando:

- l'attività che potrebbe causare criticità;
- il responsabile che gestisce tali operazioni: questi sarà il soggetto di riferimento per l'OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente l'attività svolta;
- eventuali situazioni di irregolarità.

### **11.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza svolge, anche in questo ambito, la funzione che gli è affidata dal D. Lgs. 231/01, avvalendosi della collaborazione di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, quali:

- Responsabile Amministrazione, Responsabile Servizi Amministrativi;
- Sindaci;
- Amministratori;
- Consulenti specializzati nelle materie in esame.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e della normativa vigente in tutti gli aspetti e settori aziendali;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e del Codice Etico ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre le necessarie ed opportune modifiche al Modello, qualora si rilevassero delle possibilità di miglioramento dei livelli di prevenzione raggiunti, o vi fossero delle variazioni sostanziali nei processi produttivi e/o nel Sistema di Gestione.

L'Organismo di Vigilanza svolge poi ogni ulteriore indagine o attività ritenga opportuna per la verifica dell'efficace applicazione del Modello. In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio di tutti i processi, nonché a tutte le aree di pertinenza degli stabilimenti.

Qualora dovessero essere rilevate significative violazioni delle norme in materia di reati previsti dall'art. 25 ter D. Lgs 231/01, ovvero qualora dovessero verificarsi mutamenti nell'organizzazione e nelle attività della Società, l'OdV dovrà provvedere a sollecitare un riesame del Modello nonché all'eventuale aggiornamento dello stesso, al fine di renderlo adeguato alle sopravvenute esigenze.

**PARTE SPECIALE E**  
**I REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO**

---

## **12. PARTE SPECIALE E - I REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO**

---

### **12.1 FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro beni e utilità di provenienza illecita. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-octies, richiamante i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p., rimandandosi al testo del Decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### **● Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato si configura quando l'agente, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare per sé o per altri un profitto.

Presupposto necessario della ricettazione è che anteriormente sia stato commesso un altro delitto, non rilevando che esso sia giudizialmente accertato (cd. reato presupposto).

#### **● Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Il reato si configura quando l'agente, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

#### **● Impiego di denaro beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Il reato si configura quando la condotta illecita di impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ove l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.), non sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio).

La pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

#### **● Autoriciclaggio (Art. 648-Ter.1 cp)**

Il reato si configura nel caso un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega o sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

\*\*\*

Premesso che presupposto comune delle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli sopra menzionati è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altrui utilità di cui l'agente è venuto a disporre, dette fattispecie si

distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

\*\*\*\*\*

La normativa italiana in tema di prevenzione dei suddetti reati per ostacolare le pratiche di riciclaggio vieta, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione sia pari o superiore a Euro 3.000,00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4, sono:

- 1) Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio banche, poste italiane, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV).



- 2) I professionisti, tra i quali si indicano i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali; i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- 3) I revisori contabili.
- 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano recupero di crediti per conto terzi; trasporto di denaro contante; gestione di case da gioco; offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

#### **12.1.1 Esclusioni**

Non si è ritenuto di escludere alcuna fattispecie

#### **12.1.2 Individuazione dei processi sensibili**

I principali Processi Sensibili, che potrebbero essere astrattamente interessati dalla commissione dei reati qui analizzati, anche con riferimento alla distrazione di fondi per la commissione di reati altrimenti rilevanti, sono i seguenti:

- Rapporti con i fornitori;
- Gestione del magazzino;
- Gestione della liquidità e dei pagamenti.

### **12.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO**

Presupposto comune dei reati della presente parte speciale è la consapevolezza della provenienza illecita del denaro o delle cose acquistate o ricevute.

Il processo di acquisizione di beni e di servizi è stato dettagliatamente analizzato nella parte speciale A.

Quello che qui interessa, in particolare, è:

- Rapporti con i fornitori;
- Gestione del magazzino;
- Gestione della liquidità e dei pagamenti.

#### **12.2.1 Rapporti con i fornitori**

Questo si esplica nell'attività di scelta, nella gestione del rapporto sino al pagamento della merce.

Pertanto le funzioni aziendali precipuamente interessate sono quelle che fanno capo ad amministrazione, servizi amministrativi, acquisti.

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla comunicazione di eventuali anomalie all'OdV.

I Principi generali da osservare in tutte le forniture, sia di beni che di servizi, sono:

1. Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:

- richiesta della fornitura;
  - autorizzazione della fornitura;
  - effettuazione dell'acquisto;
  - controllo di conformità dei beni acquistati;
  - effettuazione del pagamento.
2. Esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori.
  3. Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti, di obbiettiva comparazione delle offerte, di congrua classificazione, nonché di verifica delle quantità e della qualità fornita.
  4. Utilizzo di dispositivi contrattuali (anche meramente offerta/ordine scritto) adeguatamente formalizzati che verranno via via implementati.
  5. Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure/deleghe aziendale) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni.
  6. Registrazione e archiviazione delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Presidio comune a tutta la gestione degli acquisti è l'esistenza di un sistema di deleghe sia per quanto riguarda la responsabilità della selezione e della scelta, che per la approvazione della spesa e l'effettiva gestione dei pagamenti.

#### **12.2.2 Gestione del magazzino**

In Stalam vi è un magazzino riferito, sia ai prodotti acquistati, che ai prodotti finiti.

Esiste una funzione responsabile del magazzino.

Il magazzino è gestito tramite gestionale, che viene utilizzato dal responsabile e dagli addetti all'uso delegati e formati, attraverso il quale sono tracciabili le operazioni di verifica delle merci in ingresso, movimentazione, monitoraggio, corrispondenza tra richiesta di materiale e materiale prelevato/depositato e l'inventario.

#### **12.2.3 Gestione della liquidità e dei pagamenti**

Quest'aspetto riguarda sia i pagamenti delle commesse passive che delle commesse attive.

Per quanto riguarda i pagamenti degli acquisti, questi sono tutti tracciabili, venendo eseguiti contro documenti o a mezzo di Ri.Ba. o Bonifico; per piccolissimi importi localmente e sporadicamente anche in contanti. Nel caso di fornitori esteri i pagamenti avvengono sempre a mezzo Bonifico.

Viene eseguita regolarmente l'archiviazione sia cartacea (viene fatta anche la stampa della schermata relativa al pagamento e allegata alla contabile) che informatica (dati caricati a sistema) della documentazione relativa ad ogni singolo acquisto.

La funzione di Responsabile Amministrativo, munita di apposita delega interna, predispone un elenco dei fornitori in attesa di pagamento; quest'ultimo può avvenire solo a seguito di verifica e autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato.

Per quanto attiene la disponibilità di contanti in azienda esiste una cassa con un limite massimo di € 10.000,00; per quanto riguarda i pagamenti a favore di Stalam può accadere che vengano eseguiti a mezzo di assegno: in tali casi, sporadici, l'assegno è detenuto temporaneamente in cassa e depositato presso la banca appena possibile.

Ogni prelievo ed ogni deposito in cassa, è registrato e documentato in apposito libro cassa compilato da soggetto delegato; entro 15 giorni le spese di cassa vengono registrate a sistema.

Nessun tipo di pagamento di importo superiore ai limiti consentiti dalla legge può essere effettuato in contanti.

Presidi comuni a tutte le attività sensibili sono i seguenti principi fatti propri da Stalam e trasmessi a tutti i soggetti coinvolti in esse:

- divieto di ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto. Costituiscono esempi di utilizzo di una normale diligenza professionale la verifica nelle operazioni di acquisto di beni che il prezzo applicato non sia sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, la verifica della regolarità dei pagamenti a fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto.

### **12.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

I Responsabili di funzione delle aree coinvolte devono portare prontamente per iscritto a conoscenza dell'OdV eventuale attività considerata a rischio specificando:

- l'attività che potrebbe causare criticità;
- il responsabile che gestisce tali operazioni: questi sarà il soggetto di riferimento per l'OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente l'attività svolta;
- eventuali situazioni di irregolarità;

Indipendentemente dal Responsabile di funzione, chiunque si avveda di situazioni in contrasto con quanto descritto al presente paragrafo dovrà prontamente attivarsi per la segnalazione all'OdV

### **12.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza svolge, anche in questo ambito, la funzione che gli è affidata dal D. Lgs. 231/01, avvalendosi della collaborazione di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, quali:

- Responsabile dell'amministrazione, Responsabile dei servizi amministrativi, Responsabile acquisti, Responsabile vendite e Responsabile dei magazzino;
- Consulenti specializzati nelle materie in esame.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e della normativa vigente in tutti gli aspetti e settori aziendali;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e del Codice Etico ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre le necessarie ed opportune modifiche al Modello, qualora si rilevassero delle possibilità di miglioramento dei livelli di prevenzione raggiunti, o vi fossero delle variazioni sostanziali nei processi produttivi e/o nel Sistema di Gestione.

L'Organismo di Vigilanza svolge poi ogni ulteriore indagine o attività ritenga opportuna per la verifica dell'efficace applicazione del Modello. In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio di tutti i processi, nonché a tutte le aree di pertinenza degli stabilimenti.

Qualora dovessero essere rilevate significative violazioni delle norme in materia di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro beni e utilità di provenienza illecita, ovvero qualora dovessero verificarsi mutamenti nell'organizzazione e nelle attività della Società, l'OdV dovrà provvedere a sollecitare un riesame del Modello nonché all'eventuale aggiornamento dello stesso, al fine di renderlo adeguato alle sopravvenute esigenze.

**PARTE SPECIALE F  
I REATI TRIBUTARI**

---

## **13. PARTE SPECIALE F - I REATI TRIBUTARI**

---

### **13.1 FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati tributari posti in essere ricorrendo a: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-quinquiesdecies, richiamante i reati di cui agli artt. 2, commi 1 e 2-bis, 3, 8, commi 1 e 2-bis, 10, 11 del D.lgs. 74/2000 avente ad oggetto la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, rimandandosi al testo dei su citati articoli per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

• *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)*

Il reato si configura quando l'agente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, inserisce in dichiarazione, previa contabilizzazione, fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e soggettivo, o con un valore superiore a quello reale.

È prevista una diminuzione della sanzione pecuniaria laddove l'ammontare degli elementi passivi fittizi, costituiti dalle predette fatture o altri documenti inesistenti, sia nel complesso inferiore ad €100.000,00

• *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)*

Trattasi di ipotesi residuale rispetto alle condotte previste e punite dall'art. 2 del D.lgs. 74/2000, che prevede la configurazione del reato quando l'agente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ponga in essere operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, o si avvalga dell'uso di documenti falsi e/o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il Fisco.

• *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)*

Il reato si configura quando l'agente, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

È prevista una diminuzione della sanzione pecuniaria laddove l'ammontare degli elementi passivi fittizi, costituiti dalle predette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sia nel complesso inferiore ad €100.000,00.

• *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);*

Il reato si configura quando l'agente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, ponga in essere condotte volte all'occultamento o alla distruzione (totale o parziale) delle

scritture contabili o dei documenti la cui conservazione è obbligatoria per legge, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

• *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000);*

Il reato si configura laddove l'agente, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, simuli l'alienazione o il compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Altresì è punita la condotta di colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Al comma 2 dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.231/01 si prevede espressamente che in tutti i casi di cui sopra, la pena sia aumentata di un terzo laddove risulti che il profitto conseguito sia di rilevante entità, avuto conto delle condizioni e delle caratteristiche dell'Ente.

Altresì, all'accertamento delle predette fattispecie delittuose è associata l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, comma 2, lett. c., D.lgs. 231/2001);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, comma 2, lett. d., D.lgs. 231/2001);
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lett. e., D.lgs. 231/2001).

\*\*\*

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-quinquiesdecies del Decreto.

### **13.1.1 Esclusioni**

Non si rilevano esclusioni fra i reati di cui alla presente parte speciale.

### **13.1.2 Individuazione dei processi sensibili**

I principali Processi Sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno si collocano nell'attività amministrativa-contabile e nella gestione dei flussi di acquisto e vendita, e, in particolare, sono così riassumibili:

1. rapporti con i fornitori;



2. acquisti di beni e servizi;
3. gestione delle vendite;
4. gestione del magazzino;
5. gestione risorse finanziarie;
6. gestione della documentazione contabile e delle scritture contabili;
7. gestione e alienazione del patrimonio aziendale

### **13.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO**

Si prendono in considerazione i singoli processi sensibili sopra individuati al fine di determinare i principi di comportamento, i protocolli, le procedure ed i presidi di controllo individuati.

#### **13.2.1 Rapporti con i fornitori e gestione acquisti di beni o servizi**

Il processo di acquisizione di beni e servizi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, astrattamente, possono essere commessi i reati di cui agli art. 2 e 3 del D.lgs 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici. Detti reati potrebbero essere consumati attraverso la gestione non trasparente del processo di acquisizione, ed in particolare della selezione dei fornitori, i quali potrebbero, a titolo esemplificativo, emettere documenti contabili falsi, che riportino acquisti di merci mai pervenuta, ovvero acquistata in misura differente da quella risultante in fattura.

Si pone, quindi, la necessità di un controllo su più livelli, a partire dalla selezione di soggetti qualificati, la cui attività risulti pertinente rispetto alla fornitura richiesta. Quindi presidio indefettibile è il registro dei fornitori qualificati, attraverso valutazione dei criteri tecnico-economici per la selezione degli stessi.

All'interno della procedura "Approvvigionamenti" di cui si è dotata Stalam, sono individuati detti criteri.

La procedura suddetta fissa, inoltre, le modalità di scelta del fornitore e la gestione del rapporto sino al pagamento della merce, nonché individua i soggetti Responsabili dei singoli acquisti.

Il controllo della corrispondenza tra la richiesta di fornitura e la fornitura effettivamente ricevuta e registrata contabilmente, verrà garantita dal coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi di:

- richiesta della fornitura, che verrà rivolta a più soggetti previamente individuati, le cui offerte verranno comparate obbiettivamente, al fine di individuare quella più congrua;
- autorizzazione della fornitura, in coerenza con il sistema di procure/deleghe aziendale;

- effettuazione dell'acquisto, per il quale si richiederà la formalizzazione per iscritto, anche a mezzo di dispositivi contrattuali quali l'offerta e la conferma d'ordine;
- controllo di conformità dei beni acquistati;
- effettuazione del pagamento, che segue a sua volta il seguente iter di approvazione:
  - approvazione di ogni pagamento da parte dell'Amministratore Delegato;
  - pagamenti effettuati solamente tramite Ri.Ba. o bonifico;
  - effettuazione dello stesso da parte dell'Ufficio Amministrazione;
  - sottoscrizione della contabile del pagamento da parte dell'Amministratore Delegato;
  - archiviazione di tutta la documentazione inerente gli acquisti.

In ogni caso, l'ordine è confrontato con la fattura da parte del Responsabile Approvvigionamenti ed eventuali anomalie andranno comunicate all'OdV.

### **13.2.2 Gestione delle vendite**

Il processo di vendita interessa l'Ufficio Commerciale, la Produzione e l'Ufficio Amministrazione e costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di emissione di fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti, creando apparenze contabili tali da permettere a terzi di evadere le imposte.

Secondo la Procedura di cui si è dotata Stalam, la gestione del processo è rimessa al Direttore Commerciale, in collaborazione con i Responsabili dei settori interessati, ed è generalizzabile nelle seguenti fasi:

- Invio dell'offerta al cliente;
- Ricezione dell'ordine sottoscritto o stipulazione del contratto;
- Gestione operativa del contratto/ordine (lavorazione materia / consegna bene finito);
- Contabilizzazione del pagamento ricevuto e della fattura di vendita.

Nel contabilizzare l'operazione, l'Ufficio Amministrativo dovrà di volta in volta verificare che le operazioni economiche dichiarate corrispondano a quelle realmente effettuate, e non costituiscano delle operazioni oggettivamente simulate.

Al fine di evitare la possibile perpetrazione di tale reato, Stalam ha definito le seguenti linee di comportamento:

- Obbligo di attenersi ai principi del Codice Etico e del presente Modello per tutti i soggetti operanti per conto di Stalam;
- Esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi / attività del processo di vendita;
- I responsabili dei processi interessati devono controllare che ogni operazione e transazione sia legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile, con l'ausilio della documentazione relativa al

- singolo ordine, contenuta nel fascicolo che viene trasmesso dall'ufficio commerciale all'Ufficio Amministrativo;
- Controllo corrispondenza tra quantità consegnata/spedita con quantità segnata in fattura;
  - Segnalazione di eventuali discrepanze relative all'ordine al responsabile dello stesso e, in caso di impossibilità di risoluzione della problematica, all'Amministratore Delegato.

### **13.2.3 Gestione del magazzino**

Al fine di garantire la verifica della corrispondenza degli approvvigionamenti effettuati e delle merci vendute alle descrizioni della contabilità attiva e passiva registrata, si rende necessario poter eseguire un raffronto tra le risultanze di magazzino e le descrizioni delle fatture.

Sul punto si evidenzia che il magazzino di Stalam è gestito tramite gestionale, che viene utilizzato dal responsabile del magazzino nominato e dagli addetti all'uopo delegati e formati, attraverso il quale sono tracciabili le operazioni di verifica delle merci in ingresso, movimentazione, monitoraggio, corrispondenza tra richiesta di materiale e materiale prelevato/depositato e l'inventario.

Inoltre, il magazzino riporta anche i prodotti finiti a magazzino, il che costituisce un primo elemento per verificare la necessità o meno di procedere con uno specifico approvvigionamento, e quindi avviare la relativa procedura.

### **13.2.4 Gestione della liquidità e dei pagamenti**

La corrispondenza delle movimentazioni di liquidità e dei pagamenti effettuati alle risultanze contabili, assicura la possibilità di verificare che non siano state poste in essere condotte penalmente rilevanti del tipo di quelle della presente Parte speciale.

Sul punto, Stalam effettua qualsiasi pagamento solo a seguito di presentazione e verifica della documentazione, contabile e non (corrispondenza, contratti, risultanze dei software, ecc.) giustificativa dell'operazione per la quale il pagamento è richiesto.

Per quanto riguarda i pagamenti degli acquisti, questi sono tutti tracciabili, venendo eseguiti contro documenti o a mezzo di Ri.Ba. o Bonifico; per piccolissimi importi localmente e sporadicamente anche in contanti. Nel caso di fornitori esteri i pagamenti avvengono sempre a mezzo Bonifico.

Viene eseguita regolarmente l'archiviazione sia cartacea (viene fatta anche la stampa della schermata relativa al pagamento e allegata alla contabile) che informatica (dati caricati a sistema) della documentazione relativa ad ogni singolo acquisto.

La funzione di Responsabile Amministrativo, munita di apposita delega interna, predispone un elenco dei fornitori in attesa di pagamento; quest'ultimo può avvenire solo a seguito di verifica e autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato.

Per quanto attiene la disponibilità di contanti in azienda esiste una cassa con un limite massimo di € 10.000,00. Ogni prelievo ed ogni deposito in cassa, è registrato e documentato in apposito libro cassa compilato da soggetto delegato; entro 15 giorni le spese di cassa vengono registrate a sistema. Nessun tipo di pagamento di importo superiore ai limiti consentiti dalla legge può essere effettuato in contanti.

Quanto ai rimborsi delle note spese dei dipendenti, anch'esse sono oggetto di controllo da parte dell'ufficio amministrativo, che verifica la documentazione giustificativa attestante le spese sostenute. Quindi, sempre l'ufficio amministrativo, procede al rimborso al dipendente.

Successivamente, ogni singola pratica di rimborso spese ai dipendenti viene verificata e convalidata direttamente dall'Amministratore Delegato.

Per quanto riguarda i pagamenti a favore di Stalam, che normalmente avvengono per tramite Ri.Ba. o Bonifico bancario, può accadere, in casi sporadici, che vengano eseguiti a mezzo di assegno: in detta eventualità il titolo è detenuto temporaneamente in cassa e depositato presso la banca appena possibile.

### **13.2.5 Gestione della documentazione contabile e delle scritture contabili.**

La documentazione contabile, sia attiva che passiva, viene gestita mediante piattaforma di fatturazione elettronica, che garantisce, peraltro, all'Agenzia delle Entrate, la possibilità di svolgere un controllo incrociato.

Ad ogni modo, le fatture e la loro corrispondenza alle risultanze di magazzino e/o agli ordini effettuati, vengono controllate dal Responsabile Approvvigionamento di Stalam, che, a tal fine, si avvale di sistema informatico che garantisce la tracciabilità di tutte le operazioni di acquisto, vendita e quant'altro, costituisca presidio fondamentale atto a prevenire la commissione dei su descritti reati-presupposto.

In tal modo si garantisce la correttezza e la congruità dei dati inseriti nei vari sistemi informatici presenti in azienda, che poi vanno a confluire in un unicum al fine della predisposizione del bilancio.

Precisamente, in Stalam esistono:

- *Sistema informatico gestionale*: Ricomprende il magazzino, la produzione, il ciclo attivo (fatturazione attiva -ordini, bolle, fatture attive).
- *Sistema informatico contabile*: Ricomprende la fatturazione passiva.
- *Sistema di tesoreria*: E' sistema autonomo rispetto agli altri due sistemi, ma interfaccia i dati e le operazioni con quello contabile.
- *Sistema informatico dei cespiti*: Questo sistema è autonomo ma riversa i dati in quello contabile.

Il sistema gestionale e quello contabilità si interfacciano e per il loro utilizzo sono necessarie competenze specifiche; l'accesso e l'uso degli stessi sono permessi solo ai soggetti a ciò autorizzati.

Dal sistema contabilità viene valorizzato il bilancio.

Ulteriore controllo è effettuato tramite la consulenza dei professionisti esterni alla società che collaborano con il responsabile di funzione e gli amministratori stessi nella predisposizione e redazione del bilancio e calcolo delle imposte.

Stalam, oltre al collegio sindacale, è soggetta al controllo della società di revisione, con ulteriore verifica della regolarità delle operazioni poste in essere dagli amministratori.

Ad ogni modo, è necessario segnalare all'OdV eventuali eventi accidentali che possono aver deteriorato le scritture contabili.

### **13.2.6 Gestione e alienazione del patrimonio aziendale.**

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte può essere perpetrato mediante compimento di operazioni di alienazione, anche a titolo gratuito, di beni mobili o immobili, titoli di credito e quant'altro rientri nel patrimonio societario.

Al riguardo, tutte le procedure interne di cui si è dotata Stalam in punto di alienazione di beni aziendali, prevedono l'interazione di diverse figure aziendali, che fungono da presidio.

Le operazioni che esulano dalle deleghe specifiche e dai limiti delle stesse, sono assunte dal CdA e condivise con il Collegio Sindacale.

### **13.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

I Responsabili di funzione delle aree coinvolte, nonché amministratori, sindaci, consulenti esterni e chiunque si avveda di situazioni in contrasto con quanto descritto nella presente Parte Speciale devono portare prontamente a conoscenza dell'OdV per iscritto eventuali attività considerate a rischio, indicando:

- eventuali situazioni di irregolarità, siano esse finanziarie o di magazzino;
- eventuali irregolarità importanti nell'applicazione della procedura "Approvvigionamenti";
- eventuali pericoli per la corretta tenuta o custodia delle scritture contabili;
- eventuali operazioni di mobilitazione patrimoniale a carattere straordinario ed ingente, che possano porre a repentaglio l'azienda.

In ogni caso chiunque si avveda di situazioni in contrasto con quanto descritto al presente paragrafo dovrà prontamente attivarsi per la segnalazione all'OdV.

### **13.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza svolge, anche in questo ambito, la funzione che gli è affidata dal D. Lgs. 231/01, avvalendosi della collaborazione di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, quali:

- Responsabile Amministrazione, Responsabile Servizi Amministrativi;
- Sindaci;
- Amministratori;
- Consulenti specializzati nelle materie in esame.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e della normativa vigente in tutti gli aspetti e settori aziendali;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e del Codice Etico ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre le necessarie ed opportune modifiche al Modello, qualora si rilevassero delle possibilità di miglioramento dei livelli di prevenzione raggiunti, o vi fossero delle variazioni sostanziali nei processi produttivi e/o nel Sistema di Gestione.

L'Organismo di Vigilanza svolge poi ogni ulteriore indagine o attività ritenga opportuna per la verifica dell'efficace applicazione del Modello. In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del

mor  
stat  
Qua  
di r  
veri  
dov  
agg  
esigenze.

## **PARTE SPECIALE G**

### **I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

egli  
eria  
ero  
dV  
iale  
ute



## **14. PARTE SPECIALE G - I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

---

### **14.1 FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *septies*, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave quando dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero, se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata, invece, gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

#### **14.1.1 Esclusioni**

Non si rilevano esclusioni fra i reati di cui alla presente parte speciale.

#### **14.1.2 Individuazione dei processi sensibili**

Tutti i processi aziendali possono essere ritenuti sensibili in relazione al verificarsi dei reati in esame. L'evento infortunistico dal quale possano scaturire le lesioni gravi o gravissime, o l'omicidio colposo, può infatti avvenire in ogni area, fase lavorativa, momento della giornata, pur se con livelli di rischio molto diversi.

Risulta quindi superfluo identificare più in dettaglio ambiti specifici di rischio, dovendo comunque inglobare tutta l'attività aziendale.



## **14.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO - ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO**

La gestione della Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro è priorità assoluta e principio irrinunciabile per la Società, a tutti i livelli decisionali. La struttura organizzativa di Stalam, a tal fine, è stata progettata in modo da garantire la massima disponibilità di risorse e competenze per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il CdA di Stalam ha ritenuto di nominare al suo interno il Datore di lavoro per la Sicurezza ex art. 2 D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, l'Azienda dispone di un Servizio interno di Prevenzione e Protezione, guidato da un RSPP anch'esso facente parte della compagine aziendale, nonché di un costante supporto esterno di provata competenza.

L'azienda si è dotata di specifiche procedure per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori, applicate in tutte le aree e settori della Società, e adottate a tutti i livelli; tali procedure vengono periodicamente verificate sia dal personale interno che da personale esterno.

In particolare, il Sistema in essere si compone di alcune Procedure Operative, di numerose Istruzioni Operative, e di una adeguata modulistica per la raccolta dei dati su infortuni/mancati infortuni ed eventuali non conformità in generale.

Tramite le Procedure vengono, quindi, regolamentate, effettuate e monitorate tutte le attività di prevenzione dell'azienda, che si possono riassumere in:

- Tenuta sotto controllo dell'evoluzione normativa, adeguamento tempestivo e continuo ad essa, in tutti gli aspetti;
- Monitoraggio e controllo dei processi produttivi, degli impianti e macchinari, della struttura, dei fattori di rischio;
- Informazione puntuale e completa dei lavoratori, nonché azioni di formazione e aggiornamento degli stessi, al fine di accrescere continuamente la consapevolezza e la partecipazione di tutti nella riduzione dei rischi e prevenzione degli infortuni;
- Verifica periodica esterna ed interna del Sistema.

La reale ed efficace attuazione delle procedure disciplinari formalizzate e l'opera di controllo e verifica da parte dell'OdV, sono quindi gli elementi fondanti del Modello in relazione ai reati considerati.

## **14.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

E' fondamentale per una corretta applicazione del Modello che l'Organismo di Vigilanza riceva notizia per iscritto e, quindi, flusso informativo in relazione a:

- Infortuni ed incidenti rilevanti
- Deviazioni da procedure/istruzioni operative e dal SGSL in generale
- Esito degli *audit* svolti (interni e/o esterni)
- Ispezioni svolte da PA (SPISAL, ecc.): esito
- Accadimenti/eventi in materia di sicurezza che potrebbero generare responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001
- Modifiche significative nel sistema di gestione /presidi e controlli
- Insorgenza di nuove attività sensibili
- Criticità emerse nel riesame del SGSL

Oltre a qualsiasi altra informazione il personale ritenga di interesse per l'OdV.

#### **14.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza svolge, anche in questo ambito, la funzione che gli è affidata dal D. Lgs. 231/01, avvalendosi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, quali:

- RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ASPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- MC, Medico Competente;
- addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio;
- Consulenti specializzati nelle materie in esame.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e della normativa vigente in tutti gli aspetti e settori aziendali;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare periodicamente eventuali rapporti/segnalazioni delle autorità preposte al controllo in materia di sicurezza sul lavoro;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre le necessarie ed opportune modifiche al Modello, qualora si rilevassero delle possibilità di miglioramento dei livelli di prevenzione raggiunti, o vi fossero delle variazioni sostanziali nei processi produttivi e/o nel Sistema di Gestione.

L'Organismo di Vigilanza svolge poi ogni ulteriore indagine o attività ritenga opportuna per la verifica dell'efficace applicazione del Modello. In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio di tutti i processi, nonché a tutte le aree di pertinenza degli stabilimenti.

Qualora dovessero essere rilevate significative violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, ovvero qualora dovessero verificarsi mutamenti nell'organizzazione e nelle attività della Società, l'OdV dovrà provvedere a sollecitare un riesame del Modello nonché all'eventuale aggiornamento dello stesso, al fine di renderlo adeguato alle sopravvenute esigenze.

**PARTE SPECIALE H**  
**I REATI AMBIENTALI**

## **15. PARTE SPECIALE H - I REATI AMBIENTALI**

---

### **15.1 FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia ambientale. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 undecies, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

- In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice Penale:
  - a) per il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis);
  - b) per il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater);
  - c) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies);
  - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies;
  - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies;
  - f) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
  - g) danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.).
- In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice dell'Ambiente:
  - h) per il reato di scarichi di acque reflue e scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, c. 1, 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006);
  - i) per il reato di attività di gestione di rifiuti (art. 256 del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006);
  - l) per il reato di bonifica di siti (art.257 del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006);
  - m) per i reati correlati alla violazione degli obblighi in materia di certificato di analisi dei rifiuti - trasporto di rifiuti senza il formulario (art.258 del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006);
  - n) per i reati correlati al traffico illecito di rifiuti (artt.259 e 260 del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006);
  - o) per i reati in materia di tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006);
  - p) per i reati in materia di inquinamento atmosferico (art.279 del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006).
- In relazione alla disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
- In relazione alla commissione dei reati previsti dalla disciplina a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, di cui all'art.3 della Legge n.549 del 23 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione, alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono;

- In relazione alla commissione di reati in violazione della normativa sull'inquinamento provocato dalle navi di cui agli artt.8 e 9 della Legge n. 202 del 6 novembre 2007.

### **15.1.1 Esclusioni**

Con il Decreto Legislativo n.121 del 2011, sono stati introdotti, all'interno del catalogo di reati già previsti dal D. Lgs. 231/01, una lunga serie di fattispecie in materia ambientale.

Per quanto concerne la Società Stalam spa, si ritiene di poter escludere dall'analisi del rischio e, quindi, di non inserire all'interno della Parte Speciale del Modello, i seguenti reati:

- i reati di cui al comma 1 dell'art. 25 undecies (art. 727-bis c.p., art. 733-bis c.p. e reati previsti dalla L. n. 150/1992), in quanto la Società non commercializza animali, né vegetali e lo stabilimento non si trova all'interno di un "sito protetto" di cui alle Direttive 79/409/Ce e 92/437/CE (dalla verifica delle mappe nazionali relative ai siti protetti o di interesse, identificati come ZPS, SIC, RAMSAR, IBA, EUAP, tramite il sito <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>, non si rilevano aree protette nelle vicinanze degli stabilimenti);
- i reati di cui al comma 5 dell'art. 25 undecies (fattispecie penali previste dal D.lgs. 202/2007, agli artt. 8 e 9) e comma 2 lettera a) 1) (fattispecie prevista dal D.Lgs 152/2006 all'art. 137 comma 13), in quanto l'attività commerciale e produttiva della Società non concerne le navi e imbarcazioni, né la Società è proprietaria di navi, e, quindi, non sono configurabili detti reati "propri";
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ART. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in quanto Stalam, data la sua area di attività, non produce rifiuti sanitari;
- Reati previsti dalla L. 68/2015 di Inquinamento Ambientale, Disastro Ambientale (ARTT. 452-bis e 452-quater C.P.), in quanto Stalam, date le dimensioni aziendali nonché il tipo e la contenuta quantità di scarichi, emissioni e rifiuti prodotti, non può incorrere in questo tipo di reati.
- Traffico illecito di rifiuti (ART. 259, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in quanto non effettua spedizione di rifiuti al di fuori del territorio italiano;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ART. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) perché non è configurabile una tale organizzazione;

Per quanto attiene il sistema SISTRI, la Società ne ha predisposto l'eventuale implementazione, provvedendo all'aggiornamento dei propri sistemi e formando il personale; ad oggi non viene tuttavia utilizzato in attesa della definitiva applicazione o abrogazione. In conseguenza di ciò, non è possibile per Stalam commettere i seguenti reati:

- Predisposizione di un falso certificato in violazione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (ART. 260-bis, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

- Uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti in violazione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti SISTRI (ART. 260-bis, comma 7, parte terza, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Trasporto di rifiuti pericolosi in violazione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (ART. 260-bis, comma 7, parte seconda, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Trasporto di rifiuti con falsa o fraudolentemente alterata scheda cartacea SISTRI – Area Movimentazione (ART. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

#### **15.1.2 Individuazione dei processi sensibili**

In considerazione delle fattispecie di reato incluse nell'analisi del rischio, e delle risultanze del processo di realizzazione del presente Modello, i processi sensibili sono così individuabili (per tutti gli stabilimenti del gruppo):

- Gestione dei servizi di smaltimento rifiuti
- scarico acque reflue
- Acquisto e movimentazione di sostanze pericolose
- Movimentazione interna e deposito di rifiuti
- Gestione e rinnovo delle autorizzazioni
- Gestione documentale dei rifiuti, autorizzazioni, MUD, Sistri

Si ritiene sufficiente, per gli scopi del presente documento, il livello di dettaglio dei processi sopra descritti.

#### **15.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO**

I reati sopra considerati sono di natura **colposa**, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto.

Il Modello Organizzativo assolve alla sua funzione di esimente prevedendo l'introduzione di misure volte ad evitare la realizzazione di condotte in violazione della normativa ambientale. Tali misure andranno rispettate, congiuntamente alle procedure ambientali adottate dall'azienda ed agli adempimenti e agli obblighi di legge.

La Società è dotata di autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Come **presidio generale** la Società si è dotata di una chiara ed efficiente organizzazione per la gestione ambientale, individuando all'interno del CdA un Referente Unico per l'Ambiente.

Vi è poi un supporto costante da parte di consulenti esterni di provata competenza e professionalità in modo da tenere monitorati i risvolti ambientali di tutte le attività.

In particolare, poi, in seguito all'attività di valutazione condotta al fine della predisposizione del presente MOG, sono stati individuati i seguenti presidi e principi di comportamento per ciascuna condotta potenzialmente commissibile. Alcuni presidi, comuni a più reati, non sono ripetuti per non appesantire inutilmente il documento.

### **15.2.1 Scarico di acque**

Per Scarico di acque si intendono i seguenti reati:

- Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (ART. 137, comma 2 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (ART. 137, comma 3 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (ART. 137, comma 3 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Stalam effettua scarichi in conformità alle disposizioni di legge. Stalam ha predisposto una "mappa ambientale" ove sono riportati i luoghi di deposito dei singoli rifiuti, i camini e lo scarico esistenti.

Stalam monitora lo stato dei luoghi aziendali attraverso il controllo effettuato dal Responsabile di Produzione.

In particolare provvede a sottoporre ad analisi periodica le acque scaricate.

### **15.2.2 Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (ART. 137, comma 11 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

L'unico scarico effettuato da Stalam è in conformità con le disposizioni di legge. In ogni caso Stalam monitora lo stato dei luoghi aziendali.

### **15.2.3 Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (ART. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Tale reato può essere commesso solo tramite il concorso colposo nell'eventuale reato del trasportatore. In ogni caso, Stalam provvede a:

- Registrare tramite database le autorizzazioni in possesso dei trasportatori e la data di scadenza delle stesse;
- Verificare periodicamente le autorizzazioni dei trasportatori di cui si avvale per il trasporto dei rifiuti;
- Formare il personale addetto alla redazione dei formulari riguardanti i rifiuti;
- Controllare e autorizzare per accettazione i formulari eventualmente non emessi da Stalam: l'Addetto, specificatamente istruito, verifica la corretta pre-compilazione dei FIR mediante apposita check-list, successivamente il Responsabile della Produzione sottoscrive i FIR.

### **15.2.4 Reati relativi alla gestione dei rifiuti**

I reati che qui vengono in considerazione sono:

- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (ART. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)



- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (ART. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Miscelazione non consentita di rifiuti (ART. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Sono stati scelti dei luoghi deputati al deposito temporaneo dei diversi rifiuti: tali luoghi sono mappati, identificati con cartelli indicanti il codice CER e vengono tenuti sotto controllo da parte del Responsabile di Produzione. Stalam provvede a far ritirare trimestralmente tutti i rifiuti, senza distinzione, in modo da non incorrere nella commissione del reato di specie che si verifica in caso di deposito di rifiuti per un tempo superiore ad un anno (tempistica che si riduce a 3 mesi per i rifiuti pericolosi).

#### **15.2.5 Reati riguardanti l'analisi dei rifiuti**

Tali reati sono i seguenti:

- Predisposizione di un falso certificato di analisi dei rifiuti (ART. 258, comma 4, secondo periodo, prima parte, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto (ART. 258, comma 4, secondo periodo, parte seconda, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Al fine di evitare la commissione dei reati cui sopra Stalam ha previsto:

- Esecuzione delle analisi di caratterizzazione da parte di laboratori indipendenti da quelli utilizzati dai trasportatori;
- Presenza di un addetto dell'organizzazione in occasione del prelievo di campioni;
- Citazione nel certificato di analisi del nominativo dell'addetto al campionamento;
- Predisposizione interna del documento di caratterizzazione del rifiuto, con origine e processo di provenienza, che viene consegnato al laboratorio esterno;
- Tenuta di un database delle analisi e delle relative scadenze.

#### **15.2.6 Inquinamento atmosferico (ART. 279, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Stalam si è dotata di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Tali autorizzazione viene monitorata al fine di verificarne la vigenza e provvedere al rinnovo della stessa entro i termini di legge.

#### **15.2.7 Omissione di Bonifica (ART. 257, comma 1e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e Omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (ART. 257, comma 1, secondo periodo, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Tali eventualità si potrebbero verificare a seguito di una grave non conformità/evento dannoso da cui consegue un inquinamento del suolo/sottosuolo. Stalam verifica lo stato dei luoghi aziendali e, come già

spiegato, mappa le zone di deposito dei rifiuti al fine di facilitare il controllo degli stessi.

### **15.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

E' fondamentale per una corretta applicazione del Modello che l'Organismo di Vigilanza riceva notizia per iscritto e, quindi, flusso informativo in relazione a:

- Deviazioni da procedure/istruzioni operative ambientali
- Esito degli audit ambientali svolti (interni e/o esterni)
- Ispezioni svolte da PA (ASL, ARPAV, ecc.): esito
- Accadimenti/eventi in materia ambientale che potrebbero generare responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001
- Modifiche significative nel sistema di gestione ambientale/presidi e controlli
- Insorgenza di nuove attività sensibili
- Criticità emerse nella gestione ambientale
- Ottenimento/rinnovo/scadenza di autorizzazioni e licenze in campo ambientale

### **15.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti:

- recepisce i flussi informativi;
- verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.
- Effettua verifiche a campione sul rispetto delle procedure aziendali, sullo stato di realizzazione degli interventi correttivi.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale, nonché a tutte le aree di pertinenza dello stabilimento.

**PARTE SPECIALE I**  
**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL**  
**CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

---

## **16. PARTE SPECIALE I - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

---

### **16.1 FATTISPECIE DI REATO**

Il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 duodecies che sanziona l'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno sia irregolare (art. 22 comma 12-bis T.U. Immigrazione), nonché il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 T.U. Immigrazione).

• *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (22 comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998)*

Il reato si configura ove il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero il permesso sia stato revocato o annullato e lo sfruttamento di manodopera sia compiuto con almeno una di queste modalità:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

• *art. 12, "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine", commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione) – reati introdotti nel sistema 231 dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161*

Trattasi dei reati consistenti nell'effettuazione di atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato o nel favorirne la permanenza. Di seguito il testo:

*"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza*

*permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

*[...]*

*5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”*

#### **16.1.1 Esclusioni**

Si ritiene di poter escludere dall'analisi del rischio e, quindi, di non inserire all'interno della Parte Speciale del Modello, i reati di cui all'articolo art. 12, "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine", commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 286/1998.

#### **16.1.2 Individuazione dei processi sensibili**

Il processo sensibile nel quale potrebbe astrattamente configurarsi la commissione di tale reato è la gestione del personale.

### **16.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – ELEMENTI ATTUATIVI DEL MODELLO**

La funzione aziendale interessata è quella che fa capo alla gestione delle risorse umane.

Nell'espletamento delle attività funzionali all'assunzione del lavoratore, oltre a quanto indicato nel presente Modello, deve essere rispettato il Codice Etico, sia da parte del Responsabile della specifica selezione, sia da parte della/e società somministratrice di lavoro, laddove operante.

Può essere legalmente assunto, il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso di soggiorno che abilita al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro;
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione.

Il processo di selezione, assunzione e gestione del personale è stato dettagliatamente analizzato nella parte speciale A.

Le fasi del processo, sulle quali porre particolare attenzione riguardo al delitto qui analizzato, sono:

- reclutamento dei candidati;
- effettuazione del processo selettivo;
- individuazione dei candidati;
- gestione del dipendente.

Stalam si rivolge sempre ad Agenzie di somministrazione di lavoro, i presidi posti al fine di evitare la commissione del presente reato sono i seguenti:

- Obbligo del possesso di valido permesso di soggiorno quale prerequisite del lavoratore richiesto all'agenzia, oltre ai requisiti specifici della figura ricercata;
- tracciabilità del processo di richiesta di somministrazione all'Agenzia e dell'iter di formalizzazione del contratto, con conservazione di tutta la documentazione inerente;
- la documentazione inerente al valido possesso di permesso di soggiorno dei lavoratori è tenuta nel fascicolo personale di ciascuno e sotto la supervisione del Direttore Generale.

### **16.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

Chiunque si avveda di situazioni in contrasto con quanto descritto al presente paragrafo deve portare prontamente a conoscenza dell'OdV per iscritto eventuali attività considerate a rischio, individuando:

- l'attività che potrebbe causare criticità;
- il responsabile che gestisce tali operazioni: questi sarà il soggetto di riferimento per l'OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente l'attività svolta;
- eventuali situazioni di irregolarità.

#### **16.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza svolge, anche in questo ambito, la funzione che gli è affidata dal D. Lgs. 231/01, avvalendosi della collaborazione di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, quali:

- Responsabile dello specifico procedimento di assunzione (tecnico-amministrazione-produzione);
- Agenzie di somministrazione di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e della normativa vigente in tutti gli aspetti e settori aziendali;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e del Codice Etico ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre le necessarie ed opportune modifiche al Modello, qualora si rilevassero delle possibilità di miglioramento dei livelli di prevenzione raggiunti, o vi fossero delle variazioni sostanziali nei processi produttivi.

L'Organismo di Vigilanza svolge poi ogni ulteriore indagine o attività ritenga opportuna per la verifica dell'efficace applicazione del Modello. In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio di tutti i processi, nonché a tutte le aree di pertinenza degli stabilimenti.

Qualora dovessero essere rilevate significative violazioni delle norme in materia di reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno sia irregolare, ovvero qualora dovessero verificarsi mutamenti nell'organizzazione e nelle attività della Società, l'OdV dovrà provvedere a sollecitare un riesame del Modello nonché all'eventuale aggiornamento dello stesso, al fine di renderlo adeguato alle sopravvenute esigenze.